SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%) **Anno 133° — Numero 160**

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 9 luglio 1992** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*
1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

DECRETO 25 marzo 1992.

Approvazione della tabella relativa ai contributi ordinari dello Stato a favore degli enti a carattere internazionalistico.

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la tabella allegata alla legge 28 dicembre 1982, n. 948, relativa ai contributi a favore degli enti a carattere internazionalistico sottoposti alla vigilanza del Ministero degli affari esteri;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 aprile 1989 sull'ultima revisione della tabella stessa;

Ritenuto che ai sensi dell'art. 1, comma secondo, della citata legge, detta tabella .deve essere sottoposta a revisione per il triennio 1992-94;

Vista la documentazione prodotta dagli enti a carattere internazionalisticoai fini dell'inserimento in tabella;

Valutata l'attività svolta dagli enti già iscritti nella precedente tabella, sulla scorta delle relazioni annuali trasmesse al Parlamento e delle risultanze della vigilanza esercitata, nonché i programmi triennali degli stessi presentati e la loro consistenza e rilevanza rispetto agli interessi pubblici curati dall'amministrazione;

Ritenuti meritevoli dell'ammissione al contributo statale i quattro enti nuovi (Aspen Istitute Italia, Fondazione Feltrinelli, Intercultura, Istituto internazionale di diritto umanitario) in considerazione della specifica pertinenza dei compiti statutari e dell'attività programmata alle finalità perseguite dal Ministero degli affari esteri, della serietà della loro organizzazione e dell'adeguatezza delle attrezzature disponibili, quali risultano dalla documentazione prodotta;

Ritenuto che i contributi al Centro per le relazioni italo-arabe, all'ISMEO, all'IPALMO, all'ISIA e all'Istituto italo-africano, possono essere determinati in misura superiore al 65 per cento delle entrate risultanti dai rispettivi bilanci preventivi dell'ultimo esercizio, considerato il rilevante apporto a scopi di interesse pubblico e tenuto conto che il tipo di attività svolta non è suscettibile di dare luogo a rilevanti entrate proprie;

Sentiti i pareri delle commissioni affari esteri della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Visti l'art. 1, comma 2, della legge 28 dicembre 1982, n. 948 e l'art. 2 della legge 12 gennaio 1991, n. 13;

Decreta:

È approvata la tabella allegata al presente decreto per l'erogazione del contributo ordinario annuale dello Stato per il triennio 1992-94, a favore degli enti a carattere internazionalistico sottoposti alla vigilanza del Ministero degli affari esteri in revisione della Tabella allegata alla legge 28 dicembre 1982, n. 948.

Il contributo suddetto è stabilito per ciascun ente nella misura indicata nella tabella stessa.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 marzo 1992

Il Ministro degli affari esteri
DE MICHELIS

Il Ministro del tesoro
CARLI

Registrato alla Corte dei conti l'11 giugno 1992
Registro n. 12 Esteri, foglio n. 344

TABELLA

	In milioni di lire
1) Archivio disarmo	50
2) Aspen Institute Italia	260
3) Associazione per il Consiglio dei comuni e regioni d'Europa	350
4) Casa d'Europa di Roma	15
5) Centro studi americani	40
6) Centro studi di politica internazionale (CESPI)	330
7) Centro internazionale di studi e di documentazione sulle Comunità Europee (CISDCE)	100
8) Centro italiano di formazione europea (CIPE)	30
9) Centro per le relazioni italo-arabe	70
10) Comitato Atlantico italiano	100
11) Consiglio italiano movimento europeo (CIME)	200
12) Fondazione Feltrinelli	75
13) Fondazione internazionale Lelio Basso per il diritto e la liberazione dei popoli	85
14) Fondazione internazionale per la pace e la cooperazione internazionale	230
15) Forum per i problemi della pace e della guerra	50
16) Intercultura	20
17) Istituto affari internazionali (IAI)	845
18) Istituto internazionale di diritto umanitario	40
19) Istituto italiano per il Medio ed Estremo Oriente (ISMEO)	1.350

	In milioni di lire
20) Istituto italiano per l'Asia (ISIA)	70
21) Istituto italo-africano	900
22) Istituto per gli studi di politica internazionale (ISPI)	1.040
23) Istituto per la cooperazione economica internazionale (ICEI)	130
24) Istituto per la cooperazione politica, economica e culturale internazionale (ICIPEC)	80
25) Istituto per le relazioni tra l'Italia e i paesi dell'Africa e dell'America Latina e del Medio Oriente (IPALMO)	620
26) Istituto per l'Oriente «Nallino» (IPO)	70
27) Istituto universitario di studi europei	50
28) Società italiana per l'organizzazione internazionale (SIOI)	800
	8.000

92A3229

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 26 giugno 1992.

Riduzione del numero degli uffici doganali abilitati a compiere operazioni di importazione e di esportazione delle specie di animali e vegetali in via di estinzione di cui alla convenzione di Washington sul commercio internazionale delle predette specie.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e successive modificazioni;

Visto in particolare l'art. 9-*bis* del citato testo unico che conferisce al Ministro delle finanze la facoltà di accentrare presso talune dogane le operazioni doganali di importazione e di esportazione, anche temporanea, relative a determinate merci o a merci trasportate con determinati veicoli o viaggianti sotto determinati regimi doganali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 giugno 1972, n. 424, concernente il riordinamento delle dogane della Repubblica;

Visto il decreto ministeriale 18 dicembre 1972, e successive modificazioni, concernente la delimitazione della competenza territoriale delle circoscrizioni doganali e dei compartimenti doganali, le dogane principali e le dogane secondarie, le categorie delle dogane, le sezioni doganali, i posti doganali e i posti di osservazione dipendenti da ciascuna dogana, nonché la competenza per materia delle dogane di seconda e di terza categoria;

Vista la convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, firmata a Washington il 3 marzo 1973 e ratificata con legge 19 dicembre 1975, n. 874;

Visto il decreto ministeriale 27 dicembre 1979, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 355 del 31 dicembre 1979, concernente le dogane presso le quali sono accentrate le operazioni di importazione e di esportazione, anche temporanea degli esemplari di specie iscritte nelle appendici I e II della citata convenzione di Washington del 3 marzo 1973;

Visto il decreto ministeriale 12 marzo 1980, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 80 del 21 marzo 1980, che estende a nuove dogane la facoltà di compiere le operazioni doganali di importazione definitiva ed importazione temporanea degli esemplari riportati nelle appendici I e II del decreto ministeriale 31 dicembre 1979, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 41 del 12 febbraio 1980;

Visto il decreto ministeriale 31 dicembre 1983, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 64 del 5 marzo 1984, che da attuazione ai regolamenti CEE n. 3626/82 del 31 dicembre 1982 e n. 3418/83 del 28 novembre 1983, concernenti l'applicazione nella Comunità europea della predetta convenzione di Washington del 3 marzo 1973;

Visto il decreto ministeriale 1° marzo 1989, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 78 del 4 aprile 1989, che ha ampliato il numero degli uffici doganali abilitati a compiere operazioni di importazione definitiva e temporanea degli esemplari delle specie animali e vegetali in via di estinzione;

Ritenuta la necessità di ridurre il numero dei predetti uffici al fine di concentrare i controlli sulle importazioni ed esportazioni definitive e temporanee nonché sulle riesportazioni degli esemplari riportati nelle appendici I, II e III e nell'allegato *C* - parte prima e seconda, del citato decreto ministeriale 31 dicembre 1983 e poter compiutamente utilizzare l'intervento di esperti del Corpo forestale dello Stato o dei corpi forestali regionali o provinciali competenti, per il riconoscimento degli esemplari sottoposti alle formalità doganali;

Decreta:

Art. 1.

Ai fini dell'applicazione del presente decreto l'espressione «esemplare» indica l'animale o il vegetale vivo o morto, disciplinato dalla convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione — firmata a Washington il 3 marzo 1973 — ratificata con legge 19 dicembre 1975, n. 10, ed è quella definita con l'art. 1 del decreto ministeriale 31 dicembre 1983, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 64 del 5 marzo 1984.

Art. 2.

Le operazioni di importazione definitiva e temporanea, di esportazione definitiva e temporanea e di riesportazione degli esemplari come definiti nel prece-

dente articolo 1 e di cui alle appendici I, II e III e all'allegato *C* - parte prima e seconda, del citato decreto ministeriale 31 dicembre 1983 possono essere effettuate esclusivamente presso le dogane di Roma II, Pisa, Milano II, Genova, Palermo, Bari, Napoli, Trieste, Tarvisio, Brennero, Ponte Chiasso e Domodossola.

Art. 3.

Per il riconoscimento degli esemplari sottoposti alle formalità doganali le dogane indicate nel precedente art. 2 richiederanno l'intervento del personale del Corpo forestale dello Stato o dei corpi forestali regionali o provinciali esistenti in ognuna delle predette località.

Art. 4.

Sono abrogati i decreti del Ministro delle finanze 27 dicembre 1979, 12 marzo 1980 e 1° marzo 1989, pubblicati rispettivamente nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 355 del 31 dicembre 1979, n. 80 del 21 marzo 1980 e n. 78 del 4 aprile 1989.

Art. 5.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Roma, 26 giugno 1992

Il Ministro: FORMICA

92A3230

MINISTERO DELL'AMBIENTE

DECRETO 15 giugno 1992.

Approvazione del finanziamento dei progetti del programma PRONAC.

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE

Vista la legge 8 luglio 1986 n. 349;

Visto l'art. 18 della legge 11 marzo 1988, n. 67 e la relativa delibera CIPE del 5 agosto 1988 che ha definito il «Programma annuale 1988 di interventi urgenti per la salvaguardia ambientale»;

Visto in particolare il comma 1, lettera *c*), del citato art. 18 della legge n. 67/1988 concernente l'istituzione di parchi nazionali ed interregionali;

Vista la legge 28 agosto 1989, n. 305 e la relativa delibera CIPE del 3 agosto 1990 che ha definito il «Programma triennale 1989-1991 per la tutela ambientale» ed in particolare l'art. 10, concernente i parchi nazionali;

Vista la delibera CIPE del 30 luglio 1991 con cui è stata modificata, per la parte relativa al programma generale PRONAC, la citata delibera CIPE 3 agosto 1990;

Visto il decreto del Ministro del tesoro del 29 ottobre 1991, registrato il 29 novembre 1991, registro n. 39, foglio n. 331, elenco 631, con il quale è stata disposta la variazione dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente per l'anno finanziario 1991;

Viste le risultanze dell'istruttoria tecnica che la commissione tecnico-scientifica per la valutazione dei progetti di protezione e risanamento ambientale ha effettuato, secondo le modalità ed i criteri di cui alla citata delibera CIPE del 5 agosto 1988, sui progetti presentati a valere sulle risorse di cui all'art. 18, comma 1, lettera *c*) della legge 11 marzo 1988, n. 67 ed all'art. 10 della legge 28 agosto 1989, n. 305;

Visto il decreto ministeriale del 3 dicembre 1991, registrato alla Corte dei conti in data 20 maggio 1992, registro n. 2 foglio n. 69, con cui è impegnata la somma di lire 18.000 milioni sul cap. 7351 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'ambiente da porre a carico dell'esercizio finanziario 1991 in conto residui anno 1988;

Visto il parere del consiglio di Stato, sezione II n. 1306/91, del 18 dicembre 1991 che rimetteva a questa amministrazione la facoltà di stipulare un'unica convenzione con tutti i soggetti ai quali sono affidate le diverse attività finalizzate alla redazione dello stesso piano di ogni parco;

Visto il proprio decreto in data 16 luglio 1991, registrato alla Corte dei conti il 19 settembre 1991, registro n. 2, foglio 345, con cui al Sottosegretario di Stato per l'ambiente, on. Piero Mario Angelini, sono stati delegati anche gli affari concernenti la conservazione della natura;

Decreta:

Art. 1.

È approvato il finanziamento dei progetti di cui all'allegato *A* per gli importi a fianco di ciascuno indicati, per un totale di lire 18.000 milioni.

Art. 2.

Con appositi contratti di affidamento, da stipularsi ai sensi delle vigenti norme di contabilità generale dello Stato con i soggetti di cui al precedente art. 1, saranno stabilite la modalità di erogazione dei finanziamenti stessi e le correlate attività di verifica e di controllo da parte del Ministero dell'ambiente.

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 giugno 1992

p. *Il Ministro:* ANGELINI

ALLEGATO A

TITOLO DEL PROGETTO	IMPORTO (in milioni di Lire)	SOGGETTO BENEFICIARIO	IMPRESA MANDATARIA
Indagini conoscitive, studi e proposte per il piano di promozione e sviluppo socio economico del P.N. del Pollino.	2.300	BONIFICA S.p.A. - ISI S.p.A. NIER S. Coop. a r. l.	BONIFICA S.p.A.
Redazione del Piano di promozione e sviluppo socio economico del P.N. delle Foreste Casentinesi.	2.400	NIER S. Coop. a r. l. - AGRICOLSUNTING S.p.A. CORI S.p.A. - IDROSER S.p.A. - INARCO S.p.A.	NIER S. coop a r.l.
Perimetrazione, zonazione,studi cartografici conoscenza caratteristiche ambientali paesaggistiche e dell'ecosistema del P.N. delle Foreste Casentinesi.	300	CONSORZIO AZIMUT	—
Redazione del Piano di perimetrazione e sviluppo socio–economico del P.N. dell'Arcipelago Toscano.	2.100	FISIA S.p.A. - NIER S. Coop. a r. l., AGRICOLSUNTING S.p.A.	FISIA S.p.A.
Redazione del piano del P.N. dei Monti Sibillini.	3.200	ECOTER S.r.l. - CLES S.r.l. - NOMISMA S.p.A. AQUATER S.p.A. - TECNOSYNESIS–STR S.p.A. NIER S. Coop a r. l. - PHILIPS S.p.A. - R.P.A. RISORSE AMBIENTALI S.p.A. - S.T.A.E.R. S.r.l.	AQUATER S.p.A.
Studi e ricerche finalizzate alla realizzazione del P.N. delle Dolomiti Bellunesi	1.400	SNAMPROGETTI S.p.A.	—
Studi e ricerche per la realizzazione di un sistema informativo sul P.N. delle Dolomiti Bellunesi.	1.000	CISE S.p.a. - FISIA S.p.a. - NIER S.r.l.	CISE S.p.A.
Piano di assetto per la tutela, la gestione e lo sviluppo del P.N. dell'Aspromonte.	2.000	BONIFICA S.p.A.	—
Piano per la conoscenza dell'ecosistema del P.N. dell'Aspromonte.	800	TECNOSYNESIS–STR S.p.A. AGRICOLSUNTING S.p.A.	TECNOSYNESIS
Studio socio–economico dell'area Veneta del P.N. del Delta del Po.	500	NOMISMA S.p.A.	—
Studi finalizzati alla predisposizione del piano di sviluppo socio–economico del P.N. del Delta del Po.	700	CONSORZIO DELTA DEL PO - IDRSER S.p.A. NIER S. coop. a r.l.	CONSORZIO DELTA DEL PO
Piano per la conoscenza dell'ecosistema del P.N. del Golfo di Orosei.	1.300	TECNOSYNESIS–STR S.p.A. - TECHSO S.p.A. NISAR S.r.l.	TECNOSYNESIS–STR S.p.A.

92A3231

DECRETO 20 giugno 1992.

Perimetrazione della zona naturalistica «Valle Millecampi» ubicata nei comuni di Campagna Lupia e Codevigo.

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE

Vista la legge 8 luglio 1986 n. 349;

Visto l'art. 6 della legge 6 dicembre 1991 n. 394;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1976, n. 448, con il quale è data piena ed intera esecuzione alla convenzione relativa alle zone umide di importanza internazionale soprattutto come habitat degli uccelli acquatici, firmata a Ramsar il 2 febbraio 1971;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1987, n. 184, concernente l'esecuzione del protocollo di emendamento della convenzione internazionale di Ramsar adottato a Parigi il 3 dicembre 1982;

Visto il proprio decreto del 7 giugno 1989, recante l'individuazione della zona naturalistica «Valle Millecampi» ubicata nei comuni di Campagna Lupia e Codevigo siti rispettivamente nelle province di Venezia e Padova, di proprietà demaniale, quale zona importanza naturalistica nazionale od internazionale;

Considerato che le misure di salvaguardia contenute nel succitato decreto hanno efficacia fino al 7 giugno 1992, così come disposto dall'art. 3 del medesimo;

Considerato che la regione e gli enti locali interessati non hanno espressamente manifestato la volontà di modificare la perimetrazione e le misure di salvaguardia di cui al decreto ministeriale citato del 7 giugno 1989;

Considerato il carattere di urgenza e improcrastinabilità di garantire la continuità della vigenza delle misure di salvaguardia di cui al citato decreto 7 giugno 1989, onde non vanificare l'efficacia del sistema di tutela sin qui adottato;

Considerato il proprio decreto in data 16 luglio 1991 registrato alla Corte dei conti il 19 settembre 1991, registro n. 2, foglio n. 345, con il quale al sottosegretario di Stato per l'ambiente on. Piero Mario Angelini sono stati delegati anche gli affari concernenti la conservazione della natura;

Decreta:

Art. 1.

1. L'area denominata «Valle Millecampi» secondo la perimetrazione di cui all'allegato 2 del decreto ministeriale 7 giugno 1989 è soggetta dal giorno 8 giugno 1992 alle medesime misure di salvaguardia di cui all'allegato 1 del citato decreto, oltre alle prescrizioni dei vigenti strumenti di pianificazione territoriale regionale e comunale in quanto compatibili.

2. Il presente decreto sarà trasmesso al comitato per le aree naturali protette di cui all'art. 3 della legge 6 dicembre 1991 n. 394.

Art. 2.

1. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente in ciascuna materia, l'inosservanza del disposto di cui all'art. 1 è punita ai sensi dell'art. 30, comma 1, della legge 6 dicembre 1991, n. 394.

Art. 3.

1. Fino all'entrata in vigore di apposito regolamento, la vigilanza ed il controllo sul rispetto delle norme di salvaguardia sono affidate al Corpo Forestale dello Stato, nonché alle altre forze di Polizia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma 20 giugno 1992

p. *Il Ministro:* ANGELINI

92A3232

DECRETO 26 giugno 1992.

Istituzione presso gli uffici doganali, abilitati all'importazione ed esportazione di flora e fauna, di nuclei del Corpo forestale dello Stato.

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELLE FINANZE

E

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Vista la legge 19 dicembre 1975, n. 874, con la quale è stata ratificata la convenzione di Washington del 3 marzo 1973 concernente il commercio internazionale delle specie di flora e fauna selvatiche minacciate di estinzione;

Visti i regolamenti CEE n. 3626/82 del 3 dicembre 1982 e n. 3418/83 del 28 novembre 1983;

Visto il decreto del Ministro del commercio con l'estero 31 dicembre 1979;

Visto il decreto del Ministro del commercio con l'estero 31 dicembre 1983, che tra l'altro, stabilisce la definizione di «esemplare» ai fini dell'applicazione della convenzione di Washington del 3 marzo 1973;

Visto il decreto del Ministro delle finanze 1° marzo 1989 recante l'elenco degli uffici doganali abilitati all'importazione definitiva ed all'importazione temporanea degli esemplari delle specie di flora e fauna selvatiche minacciate di estinzione di cui alla convenzione di Washington del 3 marzo 1973;

Visto l'art. 8, comma 2, della legge 7 febbraio 1992 n. 150 che attribuisce al Ministro dell'ambinete il compito di stabilire, di concerto con il Ministro delle finanze ed il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, le modalità relative ai controlli in ambito doganale per l'esecuzione della stessa legge e le procedure per l'adempimento della convenzione di Washington del 3 marzo 1973:

Viste le risultanze della Conferenza dei servizi convocata ai sensi dell'art. 14 della legge n. 241/1990 con lettera dell'11 giugno 1992, tenutasi in data 18 giugno 1992 con le amministrazioni interessate;

Considerato che, ai fini del riconoscimento degli esemplari delle specie di cui alla citata convenzione di Washington, è opportuno assicurare nell'espletamento delle formalità doganali la presenza di personale particolarmente specializzato;

Considerata la necessità che nei prescritti controlli doganali delle merci CITES sia garantito, da parte dei competenti uffici, l'immediato riscontro della relativa documentazione d'accompagnamento;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente 16 luglio 1991, registrato alla Corte dei conti il 19 settembre 1991, registro n. 2, foglio n. 345 con cui il sottosegretario di Stato per l'ambiente, on. Pietro Angelini, sono stati delegati anche gli affari concernenti la conservazione della natura;

Decreta:

Art. 1.

1. Al fine di collaborare con la competente autorità doganale, fatte salve le attribuzioni della medesima, sono istituiti nelle località ove hanno sede gli uffici doganali abilitati all'importazione, anche temporanea, all'esportazione, anche temporanea, alla riesportazione, al transito ed al trasbordo degli esemplari delle specie di flora e fauna selvatiche minacciate di estinzione e tutela dalla convenzione di Washington del 3 marzo 1973, appositi nuclei del Corpo forestale dello Stato o, d'intesa con il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, dei Corpi forestali regionali o provinciali competenti;

2. Con decreto del Ministro delle finanze si provvederà a ridurre il numero delle dogane ove possono effettuarsi le predette operazioni.

Art. 2.

1. Nelle dogane previste dal decreto di cui al precedente art. 1, comma 2, il personale del Corpo forestale dello Stato o dei Corpi forestali regionali e provinciali competenti, può richiedere all'Autorità di dogana, qualora vi siano fondate motivazioni, l'autorizzazione a partecipare al riconoscimento degli esemplari sottoposti alle formalità doganali e può, altresì, per motivi eccezionali, avvalersi di funzionari del Ministero dell'ambiente - Servizio conservazione della natura, o di tecnici inseriti in un apposito elenco redatto dalla commissione scientifica prevista dall'art. 4 della legge 7 febbraio 1992, n. 150. L'intervento di detti funzionari o tecnici deve avvenire entro le 24 ore dalla presentazione in dogana degli esemplari. Qualora non risulti possibile assicurare entro tale termine la presenza di almeno uno di detti esperti, l'autorità doganale potrà procedere comunque all'espletamento dell'operazione doganale.

Art. 3.

1. Ai sensi dell'art. 10 del Regolamento CEE n. 3418/83, l'originale della licenza di importazione, debitamente scaricato e vistato dai competenti uffici in conformità dell'art. 5, comma 3, della legge 7 febbraio 1992, n. 150, deve essere restituito dall'ufficio doganale che ha espletato le formalità doganali, direttamente al Ministero del commercio con l'estero, unitamente all'originale del permesso di esportazione o di riesportazione CITES.

2. Ai sensi dell'art. 12 del regolamento CEE n. 3418/83, l'ufficio doganale restituisce al competente ufficio del Corpo forestale dello Stato, l'originale del certificato di importazione, debitamente scaricato.

3. Per le licenze di esportazione ed i certificati di riesportazione, si applicano gli articoli 18 e 20 del regolamento CEE n. 3418/83.

Art. 4.

1. Nell'ambito dell'attività di cui all'art. 5, comma 3, della legge 7 febbraio 1992, n. 150, il Ministro delle finanze assicura l'adeguato controllo della corrispondenza tra le merci in transito e la relativa documentazione. Con successiva circolare del Ministero delle finanze verrà determinata la percentuale delle verifiche fisiche a campione da effettuarsi a cura degli uffici doganali sulle merci soggette alla convenzione di Washington.

2. I risultati delle predette verifiche verranno comunicati ai competenti uffici del Corpo forestale dello Stato, mediante annotazione sull'originale delle licenze e dei certificati di cui al precedente art. 3.

Art. 5.

1. I funzionari doganali che, in occasione della effettuazione dei controlli o del compimento di operazioni doganali, rinvengono esemplari delle specie protette dalla convenzione di Washington, per i quali non siano stati presentati i necessari certificati muniti dei visti richiesti, procedono a rapportare i fatti alla competente autorità giudiziaria ed al sequestro delle merci. La custodia degli esemplari vivi confiscati può essere affidata al Corpo forestale dello Stato o ai Corpi forestali provinciali e regionali competenti. Per quanto attiene agli esemplari morti, loro parti o prodotti derivati valgono le disposizioni di cui all'art. 4, comma 1, della legge 7 febbraio 1992, n. 150.

Art. 6.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Roma, 26 giugno 1992

Il Ministro dell'ambiente
ANGELINI

Il Ministro delle finanze
FORMICA

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
GORIA

92A3233

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

DECRETO 26 giugno 1992.

Modificazione al disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini «Piave» o «Vini del Piave».

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, contenente norme per la tutela delle denominazioni di origine dei vini;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 1971, con il quale è stata riconosciuta la denominazione di origine controllata dei «Vini del Piave» o «Piave»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 novembre 1981 con il quale sono state apportate modificazioni al disciplinare di produzione dei vini in questione;

Vista la domanda presentata dagli interessati, a termini dell'art. 6 del citato decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, intesa ad ottenere la modificazione del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei «Vini del Piave» o «Piave»;

Visti il parere favorevole del comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini sulla citata istanza e la proposta di modificazione del disciplinare di produzione dei «Vini del Piave» o «Piave» formulata dal comitato stesso e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 188 del 12 agosto 1991;

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;

Considerato che gli articoli 8 e 10 della predetta legge, concernenti modalità procedurali, prevedono che i diciplinari di produzione vengano approvati o modificati con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste;

Visto l'art. 32 della citata legge concernente disposizioni transitorie;

Decreta:

Art. 1.

Il disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei «Vini del Piave» o «Piave», approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 1971, successivamente modificato con decreto del Presidente della Repubblica 5 novembre 1981, è sostituito per intero con il testo annesso al presente decreto che entra in vigore il 1° novembre 1992.

Art. 2.

I soggetti che intendono porre in commercio i «Vini del Piave» o «Piave» Cabernet Sauvignon e Chardonnay provenienti dalla vendemmia 1992, nel rispetto delle disposizioni di cui all'annesso disciplinare, sono tenuti ad effettuare la denuncia dei rispettivi terreni vitati — ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante norme relative all'albo dei vigneti ed alla denuncia delle uve — entro quaranta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 giugno 1992

Il Ministro: GORIA

Disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini «Vini del Piave» o «Piave»

Art. 1.

La denominazione di origine controllata «Vini del Piave» o «Piave» è riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

La denominazione di origine controllata «Vini del Piave» o «Piave» con la specificazione di uno dei seguenti vitigni:

Cabernet;
Cabernet Sauvignon;
Merlot;
Pinot bianco;
Pinot grigio;
Pinot nero;
Raboso;
Tocai Italico;
Verduzzo;
Chardonnay,

è riservata ai vini ottenuti nell'ambito aziendale da uve provenienti da vigneti costituiti per almeno il 95% dai corrispondenti vitigni.

Possono concorrere alla produzione di detti vini anche le uve di altri vitigni tradizionali, a frutto di colore analogo, «raccomandati» per la zona, presenti nei vigneti in misura non superiore al 5%.

Nei vigneti destinati alla produzione dei vini:

«Cabernet» è ammessa la presenza dei vitigni Cabernet Franc e Cabernet Sauvignon da soli o congiuntamente;

«Raboso» è ammessa la presenza dei vitigni Raboso Piave e Raboso Veronese da soli o congiuntamente;

«Verduzzo» è ammessa la presenza dei vitigni Verduzzo trevigiano e Verduzzo friulano da soli o congiuntamente.

Art. 3.

Le uve destinate alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Vini del Piave» o «Piave» devono essere prodotte nell'intero territorio ricadente nel bacino del Piave con l'esclusione di quelle zone non idonee alla produzione di vini di qualità e di pregio previsti dal presente disciplinare.

In particolare la zona di produzione comprende:

Provincia di Treviso:

L'intero territorio dei comuni di Arcade, Breda di Piave, Casale sul Sile, Cessalto, Chiarano, Cimadolmo, Codognè, Fontanelle, Godega S. Urbano, Gorgo al Monticano, Mareno di Piave, Maserada, Monastier, Oderzo, Ormelle, Ponte di Piave, Ponzano Veneto, Portobuffolè, Povegliano, Roncade, Salgareda, San Biagio di Callalta, San Fior, San Polo di Piave, Santa Lucia di Piave, Spresiano, Vazzola, Zenson di Piave.

Parte del territorio dei comuni di Carbonera, Casier, Gaiarine, Mansuè, Mogliano Veneto, Orsago, Preganziol, Silea, Villorba, Colle Umberto, Conegliano, Cordignano, Giavera del Montello, Montebelluna, Motta di Livenza, Nervesa della Battaglia, Paese San Vendemiano, Susegana, Trevignano, Vittorio Veneto, Volpago del Montello.

Provincia di Venezia:

L'intero territorio dei comuni di Fossalta di Piave, Marcon, Meolo, Noventa di Piave, Quarto d'Altino, San Donà di Piave.

Parte del territorio dei comuni di Venezia, Ceggia, Eraclea, Jesolo, Musile di Piave, Torre di Mosto.

Tale zona è così delimitata:

partendo dal fiume Livenza, dove la provincia di Treviso confina con quella di Venezia, la linea di delimitazione segue l'argine destro del fiume stesso fino al ponte della frazione La Salute di Livenza; che detto ponte continua per la strada Fausta fino al ponte girevole sul canale Livenza Morta, in località La Salute, indi prende la strada che corre lungo l'argine destro del canale fino alla località Brian. Da questa località segue il canale Largon e il canale S. Croce fino alla sua confluenza col canale delle Talpe, quindi percorre tale canale fino all'incrocio dello stesso col collettore principale del Livenzuola fino all'incrocio con il canale Revedoli, continua per il canale medesimo fino alla confluenza col fiume Piave e passato il fiume giunge a Cortellazzo. Da Cortellazzo prosegue lungo il canale Cavetta fino all'incrocio con lo stradone per C. Carrar e percorre detto stradone fino alla sua intersezione col canale Cortellazzo. Prosegue lungo detto canale fino all'incrocio con lo stradone Bova Mochè, che percorre fino ad incontrare (q. 0.2) e seguire verso ovest, la strada che corre parallela, ed a sud, al canale Cortellazzo fino all'incrocio con la strada di congiunzione tra via Cavetta di Marina e via Corer, segue, verso sud, questa strada (che coincide con l'acquedotto sotterraneo) per circa 300 metri fino al punto di incontro con via Corer. Segue tale via ad ovest, raggiunge la via Pazienti e piegando a sud, raggiunge il canale delle Dune. Percorre quindi il canale suddetto fino all'incrocio con via Roma destra (strada litoranea) e continuando per detta via raggiunge il fiume Sile che risale fino a Cà Uliana (C. Bianca). Viene seguito, quindi, l'argine litoraneo fino a C. Ghisa d'onde piega ad ovest la strada per Cà Luciana riprendendo a seguire l'argine litoraneo fino al suo congiungimento con l'argine di S. Marco. Proseguendo lungo quest'ultimo argine raggiunge Caposile. Da Caposile la linea di delimitazione segue la strada per Portegrandi fino al bivio con la strada Interessati; risale quindi la strada Interessati raggiungendo l'incrocio con la strada delle Millepertiche e, percorsa detta strada verso ovest fino alla località Millepertiche, continua per la stessa strada per un tratto di circa 300 metri, volgendo quindi a sud per il canale che passa per le q. 1 fino a C. Storta dove incontra il canale Canellera. Costeggia detto canale fino ad immettersi presso C. della Macchinetta, sul canale Lanzoni che segue verso ovest fino all'incrocio con la strada che congiunge Trezze con la strada Caposile-Portegrandi e sulla medesima fino al punto di incontro con la Caposile-Portegrandi che percorre verso ovest fino a Portegrandi.

Da Portegrandi la linea di delimitazione continua con la strada statale n. 14 e poco prima di Terzo (km 8 + 225) sale lungo la via che costeggia Cà Zorzi per raggiungere il fiume Dese proseguendo per detto fiume fino al punto di intersezione dello stesso con il confine della provincia di Treviso. La delimitazione prende quindi a seguire (verso nord) tale confine fino al suo incrocio con la strada Marcon-Mogliano e, piegato ad ovest lungo tale strada raggiunge l'abitato di Mogliano e si dirige verso nord lungo la statale n. 13 Pontebbana, che lascia in corrispondenza della località Madonna delle Grazie. Di qui piega ad est seguendo la strada che da Madonna delle Grazie porta a Dosson attraverso la località Case Minime e quindi attraverso le scuole elementari di detto paese, prosegue lungo la nuova strada Dosson-Casier e giunti a Casier passa sull'altra sponda del Sile all'altezza dei «Silos» raggiungendo Silea. Di qui la linea di delimitazione prende la strada per Lanzago, poi quella per Carbonera e oltrepassato Biban giunge a Pezzan. Piega quindi ad ovest lungo la strada per Lancenigo e passando per villa Branbullo e villa Gemma, raggiunge la statale n. 13 Pontebbana in corrispondenza dell'abitato di Carità di Villorba. Segue a sud la statale Pontebbana fino all'incrocio con la strada per borgo Fontane che segue finché, oltrepassato detto borgo, incontra e segue verso est il confine del comune di Treviso fino alla sua intersezione con la statale Feltrina (n. 348). Di qui la linea di delimitazione si identifica con la suddetta statale fino al suo incrocio con la statale Schiavonesca-Marosticana (n. 248), in località Pilastroni. Piega quindi ad est lungo detta statale per attraversare poi, subito dopo passato l'abitato di Nervesa della Battaglia, il fiume Piave con la linea retta tra il ponte sul canale della Vittoria (q. 80) in territorio del comune di Nervesa, e la strada che conduce a Borgo Battistella (q. 77) sull'altra sponda. Di qui piega a destra e, superato l'argine del Piave, segue la strada per la località Colfosco, d'onde prosegue per Susegana immettendosi sulla statale Pontebbana immediatamente prima dell'abitato di quest'ultimo paese. Costeggiando il tracciato della statale Pontebbana fino all'incrocio di questa con la statale n. 51 (stazione di S. Vendemiano) prosegue in coincidenza con il percorso di detta statale fino alla località Casello Cinque, dove piega lungo la strada per Colle Umberto. Attraversato il paese raggiunge borgo Pigatti e, a borgo S. Rocco, gira a sinistra lungo la strada di raccordo con la provinciale S. Giacomo di Veglia, Cordignano, Ponte della Muda.

Prosegue poi ad est lungo detta provinciale fino a Ponte della Muda; indi gira a sud lungo la strada che attraversando il vecchio percorso della statale Pontebbana, porta a Palù di Ponte e quindi a borgo Palù. Di qui la delimitazione della zona si identifica con la provinciale per Francenigo, dove si salda con il fiume Aralt e quindi con il confine tra le province di Treviso e di Pordenone che segue verso sud fino a Cà Salice. Piega quindi ad ovest lungo il fiume Livenza fino all'intersezione con la strada Portobuffolè-Mansuè (q. 11) e la percorre fino a questa località. A Mansuè la linea di delimitazione volge ad est coincidendo con la strada per Navole, ma giunta a Fossabiuba piega a nord lungo la strada che porta in località Ponti di Tremeacque. Di qui torna a seguire il fiume Livenza che discende verso sud, fino al punto di partenza.

Dalla zona sopra delimitata viene escluso il seguente territorio:

partendo dalla confluenza del canale Piavon con il canale Canalat, in località Ceggia, la linea di delimitazione segue il canale Canalat fino alla strada che va a congiungersi col canale Nogariola in prossimità di Cà Simonetto: segue a nord il canale Nogariola fino alla sua confluenza col canale Casaratta, percorre a sud-est il canale Casaratta raggiungendo la località Staffolo e per la strada Staffolo-Stretti fino alla località Osteria al Marochino. Prosegue verso est lungo il canale S. Martino e per breve tratto il canale Casaratta, quindi, passato il canale di Taglio, percorre il canale collettore «Principale primo» per raggiungere Ponte Capitello. Da Ponte Capitello la linea di delimitazione segue la strada Fausta fino al suo incrocio con la strada che, passando per la località Tre Case, si dirige verso sud. Percorre detta strada fino alla confluenza col collettore «Principale secondo» e segue detto collettore fino alla località Senzielli e poi lungo il Canale Cavanella fino al ponte Tre Cai, quindi verso nord, per la strada Salici, fino al ponte Salici. Continua per la strada diretta a San Giorgio di Livenza che viene lasciata prima di giungere al Livenza Morta — in prossimità dell'opificio a forza elettrica — per piegare verso sud-est lungo lo stradone che inizia dall'agenzia Romiati, e seguire poi, sempre in direzione sud-est, il sentiero fino al canale Paletti. Scende per detto canale fino al suo incrocio con la strada Valle Tagli e di qui prosegue, in linea retta, fino alla località Cà Pernice. Percorre ora lo stradone tra Cà Pernice e il canale Valle dei Tagli e poi lungo detto canale, verso nord, fino alla località Camavita. Prende la strada vicinale per la località Socchiera, piega lunto il canale Mazzotto e in corrispondenza della località Carranta, prosegue lungo il canale Sette Casoni fino alla sua confluenza col canale Braccio di Sacca. Percorre tale canale fino al suo congiungimento con il collettore «Principale secondo» (Agenzia Sette Casoni), costeggia detto collettore fino al Ponte la Parada e prosegue per il canale «Emo primo» in direzione ovest prima e poi nord fino allo stradone che va da Cà Fornassari a Stretti. La linea di delimitazione segue tale stradone fino al ponte sul canale Brian (nord di Stretti), lo attraversa per seguire verso ovest detto canale fino ad incontrare e seguire, verso nord, il canale della Pace e lo stradone pedonale tangente a Cà Speranza che percorre fino al canale della Bella Madonna.

Continua ancora ad ovest per detto canale fino alla località Osteria dove, passato il ponte, segue verso nord il canale Piavon raggiungendo il bivio col canale Fossa che viene seguito fino alla sua confluenza col canale Maliso.

Percorre il canale Maliso fino al suo incontro col canale Taglietto; quindi in linea retta, lungo la carrareccia, raggiunge il canale Piavon in prossimità di Case San Biagio e il canale Piavon fino a Ceggia, punto di inizio della delimitazione.

Art. 4.

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini di cui all'art. 2 devono essere quelle tradizionali della zona e, comunque, atte a conferire alle uve ed ai vini derivati le loro specifiche caratteristiche di qualità.

Sono pertanto da considerare idonei, ai fini dell'iscrizione all'albo previsto dall'art. 15 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, unicamente i vigneti ubicati in terreni di favorevole giacitura, di origine sedimentaria-alluvionale e di natura prevalentemente argillosa, calcarea e ghiaiosa.

Sono invece da escludere i terreni torbosi, umidi o freschi e quelli decisamente silicei.

I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli genericamente usati o, comunque, atti a non modificare le caratteristiche delle uve e del vino.

È vietata ogni pratica di forzatura.

La resa massima di uva ammessa per la produzione dei «Vini del Piave» o «Piave» non deve essere superiore, per ettaro di coltura specializzata: a q.li 140 per il vino «Raboso»; a q.li 130 per il vino «Chardonnay» ed il vino «Merlot»; a q.li 120 per il vino «Pinot bianco» per il vino «Pinot nero» ed il vino «Verduzzo»; a q.li 110 per il vino «Cabernet», il vino «Pinot grigio» ed il vino «Tocai italico»; a q.li 120 per il vino «Cabernet Sauvignon».

Fermi restando i limiti massimi sopra indicati, la resa per ettaro di vigneto a coltura promiscua deve essere calcolata, rispetto a quella specializzata, in rapporto alla effettiva superficie coperta dalle viti.

A detti limiti, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la resa dovrà essere riportata attraverso un'accurata cernita delle uve, purché la produzione non superi del 20% i limiti medesimi.

Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare ai «Vini del Piave» o «Piave» Cabernet, Cabernet Sauvignon, Chardonnay, Merlot, Pinot Grigio, Pinot Nero, Raboso, Tocai Italico e Verduzzo un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di 10,5.

Art. 5.

Le operazioni di vinificazione e di invecchiamento obbligatorio devono essere effettuate nell'interno della zona di produzione delimitata dall'art. 3.

Tuttavia, tenuto conto delle situazioni tradizionali di produzione, è consentito che tali operazioni siano effettuate entro l'intero territorio della provincia di Treviso e nel territorio situato ad oriente del fiume Brenta, in provincia di Venezia.

È in facoltà del Ministero dell'agricoltura e delle foreste di consentire che le suddette operazioni siano effettuate anche in stabilimenti situati nei comuni di Fontanafredda, Porcia, Sacile, Caneva, Pasiano e Prata della provincia di Pordenone, sentito il parere della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Pordenone in ordine alla tradizionalità della effettuazione delle operazioni stesse nei citati comuni e a condizione che le ditte interessate:

1) presentino richiesta motivata e corredata dal parere degli organi tecnici della regione Friuli-Venezia Giulia sulla rispondenza tecnica degli impianti di vinificazione;

2) dimostrino di essere preesistenti alla data di pubblicazione del presente decreto;

3) vinifichino ai fini dell'impiego della denominazione di origine controllata di cui al presente disciplinare uve prodotte in terreni vitati debitamente iscritti all'albo dei vigneti.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche locali, leali e costanti atte a conferire ai vini le loro peculiari caratteristiche.

La resa massima dell'uva in vino ammessa alla certificazione non deve essere superiore al 70% per il Cabernet, lo Chardonnay, il Merlot, il Pinot bianco, il Pinot Grigio, il Pinot nero, il Tocai italico, il Cabernet Sauvignon ed il Verduzzo ed al 65% per il Raboso.

Qualora la resa superi i limiti sopra indicati la differenza non avrà diritto alla D.O.C.

Nella preparazione dei «Vini del Piave» o «Piave» è consentita nella misura del 10% del volume la tradizionale correzione con uve, mosti o vini provenienti dalle uve a colore analogo delle varietà di vitigni previste nella denominazione di origine controllata di cui all'art. 2 del presente disciplinare di produzione.

Il vino «Vini del Piave» o «Piave» Raboso non può essere immesso al consumo se non dopo essere stato sottoposto ad un periodo di invecchiamento di almeno tre anni di cui almeno uno in botte.

Art. 6.

I «Vini del Piave» o «Piave» all'atto dell'immissione al consumo devono rispondere alle seguenti caratteristiche:

Merlot:

colore: rosso rubino, tendente al granato con l'invecchiamento;

odore: vinoso, intenso, caratteristico, più delicato, etereo e gradevole se invecchiato;

sapore: asciutto o abboccato, sapido, di corpo, giustamente tannico, armonico;

titolo alcolometrico volumico minimo: 11%;

acidità totale minima: 4,8 per mille;

estratto secco netto minimo: 18 per mille.

Cabernet:

colore: rosso rubino, quasi granato se invecchiato;

odore: vinoso, intenso, caratteristico, gradevole;

sapore: asciutto, sapido, di corpo, lievemente erbacco, giustamente tannico, armonico e caratteristico;

titolo alcolometrico volumico minimo: 11%;

acidità totale minima: 5 per mille;

estratto secco netto minimo: 18 per mille.

Cabernet Sauvignon:

colore: rosso rubino, tendente al granato con l'invecchiamento;

odore: vinoso, marcato, tipico con profumo di violetta con il prolungarsi dell'invecchiamento;

sapore: asciutto, armonico, di corpo, caratteristico;

titolo alcolometrico volumico minimo: 11%;

acidità totale minima: 5 per mille;

estratto secco netto minimo: 18 per mille.

Tocai Italico:

colore: giallo paglierino chiaro, tendente al verdognolo;

odore: delicato, gradevole, caratteristico, non molto intenso;

sapore: asciutto, fresco, armonico, lievemente aromatico;

titolo alcolometrico volumico minimo: 11%;

acidità totale minima: 5 per mille;

estratto secco netto minimo: 14 per mille.

Verduzzo:

colore: giallo dorato più o meno intenso o giallo paglierino tendente al verdognolo;

odore: vinoso, delicato, caratteristico, gradevole;

sapore: asciutto, sapido, armonico e gradevole;

titolo alcolometrico volumico minimo: 11%;

acidità totale minima: 5 per mille;

estratto secco netto minimo: 14 per mille.

Pinot Bianco:

colore: giallo paglierino;

odore: delicato e caratteristico;

sapore: pieno, morbido e armonico;

titolo alcolometrico volumico minimo: 11%;

acidità totale minima: 5 per mille;

estratto secco netto minimo: 14 per mille.

Pinot Grigio:

colore: dal giallo paglierino al ramato secondo i sistemi di vinificazione;

odore: intenso, caratteristico;

sapore: vellutato, morbido e armonico;

titolo alcolometrico volumico minimo: 11%;

acidità totale minima: 4,8 per mille;

estratto secco netto minimo: 14 per mille.

Pinot Nero:

colore: rosso rubino tendente al granato se invecchiato;

odore: vinoso, tipico, gradevole;

sapore: asciutto o leggermente amabile, sapido, di corpo, armonico;

titolo alcolometrico volumico minimo: 11%;

acidità totale minima: 4,8 per mille;

estratto secco netto minimo: 18 per mille.

Raboso:

colore: rosso rubino carico, tendente al granato, con il prolungato invecchiamento;

odore: vinoso, marcato, tipico, con profumo di violetta con il prolungarsi dell'invecchiamento;

sapore: secco, austero, sapido, giustamente tannico, leggermente acidulo;

titolo alcolometrico volumico minimo: 11,5%;

acidità totale minima: 6,5 per mille;

estratto secco netto minimo: 20 per mille.

Chardonnay:

colore: paglierino;

odore: fine, caratteristico;

sapore: asciutto, fine, talvolta morbido;

titolo alcolometrico volumico minimo: 11%;

acidità totale minima: 5 per mille;

estratto secco netto minimo: 14 per mille.

E in facoltà del Ministero dell'agricoltura e delle foreste modificare con proprio decreto, per i vini di cui al presente disciplinare, i limiti minimi sopra indicati per l'acidità totale e l'estratto secco netto.

Art. 7.

Nei «Vini del Piave» o «Piave» con le specificazioni di vitigno di cui appresso, si possono usare assieme alla denominazione le menzioni aggiuntive indicate nel presente articolo alle seguenti condizioni:

Merlot: qualora il vino ottenuto provenga da uve con un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di 11 e sia immesso al consumo con un titolo alcolometrico volumico totale minimo di 12,5 dopo essere stato sottoposto ad un periodo di invecchiamento di almeno due anni, di cui almeno sei mesi in botte, può portare in etichetta la menzione aggiuntiva «Riserva».

Tale vino deve in ogni caso risultare di sapore asciutto;

Cabernet: qualora il vino ottenuto provenga da uve con un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di 11,5 e sia immesso al consumo con un titolo alcolometrico volumico totale minimo di 12,5, dopo essere stato sottoposto ad un periodo di invecchiamento di almeno due anni, di cui almeno uno in botte, può portare in etichetta la menzione aggiuntiva »Riserva».

Cabernet Sauvignon: qualora il vino ottenuto provenga da uve con un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di 11, e sia immesso al consumo con un titolo alcolometrico volumico totale minimo di 12,5, dopo essere stato sottoposto ad un periodo di invecchiamento di almeno due anni, di cui almeno uno in botte, può portare in etichetta la menzione aggiuntiva «Riserva».

I periodi di invecchiamento obbligatorio previsti nel presente disciplinare di produzione decorrono dal 1° novembre dell'anno di produzione delle uve.

Nella presentazione e designazione dei vini a denominazione di origine controllata «Vini del Piave» o «Piave» il nome del vitigno deve figurare in etichetta in caratteri di dimensioni non superiori ai 2/3 di quelli utilizzati per indicare la denominazione di origine.

Nella presentazione e designazione dei vini a denominazione di origine controllata «Vini del Piave» o «Piave» è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione aggiuntiva diversa da quella prevista dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi «superiore», «extra», «fine», «scelto», «selezionato», e similari.

È consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l'acquirente.

Le indicazioni tendenti a specificare l'attività agricola dell'imbottigliatore quali «viticoltore», «fattoria», «tenuta», «podere», «cascina» ed altri termini similari sono consentite in osservanza delle disposizioni CEE in materia.

È consentito altresì l'uso di indicazioni geografiche e toponomastiche aggiuntive che facciano riferimento a unità amministrative, frazioni, aree, fattorie e località dalle quali effettivamente provengono le uve da cui il vino così qualificato è stato ottenuto, alle condizioni previste dal decreto ministeriale 22 aprile 1992.

Art. 8.

Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo con la denominazione di origine controllata «Vini del Piave» o «Piave» vini che non rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione, è punito a norma degli articoli 28, 29, 30 e 31 della legge 10 febbraio 1992, n. 164.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
GORIA

92A3207

DECRETO 26 giugno 1992.

Riconoscimento della denominazione di origine controllata dei vini «Genazzano».

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, contenente norme per la tutela delle denominazioni di origine dei vini;

Vista la domanda presentata dagli interessati, a termini dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica sopra citato, intesa ad ottenere il riconoscimento della denominazione di origine controllata «Genazzano», corredata dal parere del consiglio regionale dell'agricoltura per il Lazio;

Visti il parere favorevole del comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini e la proposta del disciplinare di produzione dei vini «Genazzano» formulata dal Comitato stesso e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 27 del 3 febbraio 1992;

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;

Considerato che l'art. 8, comma 3, della predetta legge, concernente modalità procedurali, dispone che il riconoscimento delle denominazioni di orgine e la delimitazione della rispettiva zona di produzione vengano effettuati contestualmente all'approvazione dei relativi disciplinari di produzione, con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste;

Visto l'art. 32 della citata legge concernente disposizioni transitorie;

Decreta:

Art. 1.

È riconosciuta la denominazione di origine controllata «Genazzano» ed è approvato, nel testo annesso, il relativo disciplinare di produzione.

Tale denominazione è riservata al vino che risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel predetto disciplinare di produzione, le cui norme entrano in vigore il 1° novembre 1992.

Art. 2.

I soggetti che intendono porre in commercio il proprio prodotto, a cominciare da quello proveniente dalla vendemmia 1992, con la denominazione di origine controllata «Genazzano» sono tenuti ad effettuare la denuncia dei rispettivi terreni vitati — ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante norme relative all'albo dei vigneti ed alla denuncia delle uve — entro due mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto.

Art. 3.

In deroga a quanto previsto nell'art. 2 dell'unito disciplinare, e fino al compimento di tre annate agrarie a partire da quella dell'entrata in vigore del disciplinare medesimo, possono essere iscritti a titolo transitorio, nell'albo previsto dall'art. 15 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, i vigneti in cui siano presenti anche viti di vitigni diversi da quelli indicati nel citato art. 2, purché esse non superino il 15% del totale delle viti dei vitigni previsti per la produzione dei vini «Genazzano».

Allo scadere del suddetto periodo di tolleranza i vigneti di cui al precedente comma saranno cancellati d'ufficio dal rispettivo albo, qualora i soggetti interessati non abbiano provveduto ad apportare a detti vigneti le modifiche necessarie per uniformare la loro composizione alle disposizioni di cui all'art. 2 dell'unito disciplinare di produzione, dandone comunicazione al competente ufficio dell'assessorato regionale dell'agricoltura.

Il predetto ufficio, compiuti i necessari accertamenti, provvederà a segnalare alla locale camera di commercio le variazioni apportate ai vigneti, ai fini delle annotazioni nel rispettivo albo.

Art. 4.

Ai vini da tavola ad indicazione geografica «Genazzano» che alla data di entrata in vigore dell'unito disciplinare di produzione trovansi già confezionati o in corso di confezionamento in bottiglie o altri recipienti di capacità non superiore a cinque litri, è concesso, alla predetta data, un periodo di smaltimento:

di dodici mesi per il prodotto giacente presso ditte produttrici o imbottigliatrici;

di ventiquattro mesi per il prodotto giacente presso ditte diverse da quelle di cui sopra;

di trentasei mesi per il prodotto presso il commercio al dettaglio o presso esercizi pubblici.

Trascorsi i termini sopra indicati, le eventuali rimanenze di prodotto confezionato nei recipienti di cui sopra, possono essere commercializzate fino ad esaurimento, a condizione che, entro quindici giorni dalla scadenza dei termini sopra stabiliti, siano denunciate all'ispettorato per la repressione delle frodi agro-alimentari, competente per territorio, e che sui recipienti sia apposta, a cura dell'ispettorato stesso, la stampigliatura «vendita autorizzata fino ad esaurimento».

Per il prodotto sfuso, cioè commercializzato in recipienti diversi da quelli previsti dal primo comma, il periodo di smaltimento è ridotto a sei mesi. Tale termine è elevato a dodici mesi, per le eventuali rimanenze di prodotto destinato ad essere esportato allo stato sfuso e per quelle che i produttori intendono cedere a terzi per l'imbottigliamento.

In tal caso dette rimanenze devono essere denunciate al competente ispettorato per la repressione delle frodi agro-alimentari entro quindici giorni dalla scadenza del termine di sei mesi. All'atto della cessione le rimanenze di prodotti di cui trattasi devono essere accompagnate da un attestato del venditore convalidato dallo stesso ispettorato che ha ricevuto la denuncia, in cui devono essere indicati la destinazione del prodotto, nonché gli estremi della relativa denuncia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 giugno 1992

Il Ministro: GORIA

Disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini «Genazzano»

Art. 1.

La denominazione di origine controllata «Genazzano» è riservata ai vini bianco e rosso che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

I vini a denominazione di origine controllata «Genazzano» devono essere ottenuti dalle uve provenienti dai vigneti aventi nell'ambito aziendale la percentuale varietale appresso indicata:

Genazzano bianco:

Malvasia di Candia: dal 50 al 70%;

Bellone e Bombino: dal 10 al 30%;

Trebbiano Toscano, Pinot Bianco ed altri vitigni a bacca bianca raccomandati e autorizzati per le province di Roma e Frosinone, possono concorrere, da soli o congiuntamente, fino ad un massimo del 40%.

Genazzano rosso:

Sangiovese: dal 70 al 90%;
Cesanese: dal 10 al 30%,

altri vitigni a bacca rossa raccomandati e autorizzati per le province di Roma e Frosinone possono concorrere da soli o congiuntamente fino ad un massimo del 20%.

Art. 3.

Le uve destinate alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Genazzano» devono essere prodotte nella zona compresa nei territori amministrativi delle province di Roma e Frosinone appresso specificate.

Detta zona comprende per intero il comune di Genazzano ed in parte quelli di Olevano Romano, San Vito Romano, Cave in provincia di Roma e Paliano in provincia di Frosinone ed è così delimitata: da quota 247 sul fiume Sacco, in località Prato Vetto, il limite segue, in direzione sud-est, il confine comunale di Genazzano fino ad incrociare quello di Paliano per proseguire lungo questi, verso est, sino ad incrociare la strada che si immette sulla strada statale 155 in prossimità del km 22.100 circa (corrispondente attualmente al km 52.700). Segue tale strada e successivamente quella statale per circa 100 m in direzione est, piega quindi in direzione sud, seguendo il sentiero che raggiunge quota 263 sulla strada per la località La Bufola. Da quota 263 prosegue per la strada campestre in direzione sud-ovest fino a raggiungere Ponte Nuovo nella valle Copiccia, per seguire poi verso sud-ovest il corso d'acqua sino a costeggiare, in localià Polledrana, la strada all'altezza della quota 240 (Fontana). Segue quindi tale strada in direzione nord-ovest che passa a sud delle mura San Paolo fino ad incrociare il confine di Genazzano in prossimità della quota 365. Prosegue lungo tale confine verso sud e successivamente nord-ovest sino ad incrociare il fosso di San Cristina sul confine di Cave, segue poi il corso d'acqua in direzione ovest, fino a quota 247 e poi in direzione nord-ovest, la strada che costeggia ad ovest Colle Tocciano e ad est Colle Cerreto passando per le quote 258, 299, 343 e da quest'ultima per una retta spezzata in direzione nord raggiunge quota 355 (Colle Empiano) e successivamente il km 15 sulla strada statale 155 da dove prosegue sul nord in linea retta incrociando il confine comunale di Cave. Lungo questi verso nord-ovest, raggiunge quello di Genazzano che segue verso nord sino ad incrociare la strada per San Vito Romano al km 28. Lungo tale strada raggiunge il centro abitato di San Vito Romano, lo attraversa e da quota 308 prosegue in direzione nord-est, seguendo una spezzata che passa per le quote 591 e 319 e sul prolungamento va ad incrociare il corso d'acqua che confluisce nel fosso della valle. Percorre questi verso sud, supera il confine comunale di Olevano Romano e proseguendo lungo il corso d'acqua, che diviene il fiume Sacco, raggiunge quota 247 sul confine di Genazzano da dove è iniziata la delimitazione.

Art. 4.

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Genazzano» debbono essere quelle tradizionali della zona e comunque atte a conferire alle uve, al mosto ed al vino derivato le specifiche caratteristiche di qualità.

Sono perciò da considerarsi idonei, ai fini dell'iscrizione all'albo di cui all'art. 15 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, unicamente i vigneti ubicati in collina posti ad altimetria non superiore a 600 m s.l.m.

I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura debbono essere quelli generalmente usati o comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e dei vini.

È vietata ogni pratica di forzatura.

La produzione massima di uva per ettaro in coltura specializzata ammessa nei vigneti destinati alla produzione dei vini di cui all'art. 1 non deve essere superiore a q 140 per il tipo bianco e a q 130 per il tipo rosso.

La resa per ettaro, anche in annate eccezionalmente favorevoli, dovrà essere riportata al suddetto limite attraverso una accurata cernita delle uve, purché la produzione totale non superi del 20% il limite medesimo.

La regione Lazio, con proprio decreto, sentite le organizzazioni di categoria interessate, può stabilire, di anno in anno, un limite inferiore di uva per ettaro, dandone immediata comunicazione al Ministero dell'agricoltura e delle foreste ed al Comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini.

Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare ai vini a denominazione di origine controllata «Genazzano» i titoli alcolometrici volumici naturali minimi di cui appresso:

«Genazzano» bianco: 10%;
«Genazzano» rosso: 10,5%.

Art. 5.

Le operazioni di vinificazione debbono essere effettuate all'interno della zona di produzione delimitata nel precedente art. 3. Tuttavia, tenuto conto delle situazioni tradizionali, è consentito che tali operazioni siano effettuate nell'intero territorio dei comuni anche se solo in parte compresi nella zona delimitata.

Nella vinificazione sono ammesse tutte le pratiche enologiche locali, leali e costanti, atte a conferire ai vini le peculiari caratteristiche.

La resa massima delle uve in vino non deve essere superiore al 65% per la produzione del tipo rosso e al 70% per la produzione del tipo bianco. Qualora la resa superi tali limiti l'eccedenza non avrà diritto alla denominazione di origine controllata.

È consentito produrre vino «novello», sia bianco che rosso, nel rispetto della specifica normativa.

Art. 6.

Il vino a denominazione di origine controllata «Genazzano» bianco, all'atto dell'immissione al consumo, deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

colore: bianco paglierino più o meno intenso con riflessi verdognoli;
odore: delicato, più o meno fruttato;
sapore: sapido, vivace, fresco, armonico, talvolta amabile;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5%;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto secco netto minimo: 16 per mille.

Il vino a denominazione di origine controllata «Genazzano» rosso, all'atto dell'immissione al consumo, deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

colore: rosso rubino brillante, vivace, di media intensità;
odore: vinoso, fruttato, fragrante, fresco e delicato;
sapore: vivace, fresco, talvolta amabile;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11%;
acidità totale minima: 5 g/l;
estratto secco netto minimo: 16 per mille.

È in facoltà del Ministro dell'agricoltura e delle foreste di modificare con proprio decreto, i limiti minimi sopra indicati per l'acidità totale e l'estratto secco.

Art. 7.

Alla denominazione di origine controllata «Genazzano» è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi «superiore», «extra», «fine», «scelto», «selezionato» e similari.

Sono altresì vietate indicazioni aggiuntive tipo «vecchio», «riserva», «invecchiato» e similari.

È consentita la specificazione «novello» per i vini «Genazzano» prodotti nel rispetto delle condizioni stabilite all'art. 5, ultimo comma, del presente disciplinare.

È consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l'acquirente.

Le indicazioni tendenti a specificare l'attività agricola dell'imbottigliatore quali «viticoltore», «fattoria», «tenuta», «podere», «cascina» ed altri termini similari sono consentite in osservanza delle disposizioni CEE in materia.

È consentito altresì l'uso di indicazioni geografiche e toponomastiche aggiuntive che facciamo riferimento a unità amministrative, frazioni, aree, fattorie e località dalle quali effettivamente provengono le uve da cui il vino così qualificato è stato ottenuto, alle condizioni previste dal decreto ministeriale 22 aprile 1992.

Sulle bottiglie ed altri recipienti, contenenti i vini a D.O.C. «Genazzano», sono obbligatori l'indicazione dell'annata di produzione delle uve e l'indicazione delle tipologie «secco» o «amabile».

Art. 8.

Chiunque produce, vende, pone in vendita, o comunque distribuisce per il consumo con la denominazione di origine controllata «Genazzano» vini che non rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione è punito a norma degli articoli 28, 29, 30 e 31 della legge 10 febbraio 1992, n. 164.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
GORIA

92A3208

DECRETO 26 giugno 1992.

Modificazione del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata del vino «Colli Albani».

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, contenente norme per la tutela delle denominazioni di origine dei vini;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 agosto 1970 con il quale è stata riconosciuta la denominazione di origine controllata del vino «Colli Albani» ed è stato approvato il relativo disciplinare di produzione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 luglio 1986 con il quale sono state apportate modificazioni al disciplinare di produzione del vino in questione;

Vista la domanda presentata dagli interessati intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione sopra citato;

Visti il parere favorevole del comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini sulla citata istanza e la proposta di modificazione del disciplinare di produzione del vino «Colli Albani» formulata dal comitato stesso e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 288 del 9 dicembre 1991;

Vista la legge 10 febbraio 1922, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;

Considerato che gli articoli 8 e 10 della predetta legge, concernenti modalità procedurali, prevedono che i disciplinari di produzione vengano approvati o modificati con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste;

Visto l'art. 32 della citata legge concernente disposizioni transitorie;

Decreta:

Il disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata del vino «Colli Albani», approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 agosto 1970, successivamente modificato con decreto del Presidente della Repubblica 19 luglio 1986, è sostituito per intero con il seguente testo:

Disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata del vino «Colli Albani»

Art. 1. — La denominazione di origine controllata «Colli Albani» è riservata al vino bianco che risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.

Art. 2. — Il vino a denominazione di origine controllata «Colli Albani» deve essere ottenuto dalle uve provenienti dai vigneti aventi, nell'ambito aziendale, la composizione ampelografica appresso indicata:

Malvasia bianca di Candia, localmente nota come Malvasia rossa: fino ad un massimo del 60%;

Trebbiano toscano, Trebbiano romagnolo, Trebbiano giallo e Trebbiano di Soave, da soli o congiuntamente: dal 25 al 50%;

Malvasia del Lazio, localmente nota come Malvasia puntinata: dal 5 al 45%.

Possono concorrere alla produzione di detto vino anche le uve delle varietà di vitigni bianchi «raccomandati» o «autorizzati» per la provincia di Roma presenti nei vigneti fino ad un massimo del 10% del totale, con esclusione delle uve dei vitigni della varietà Moscato.

Art. 3. — Le uve devono essere prodotte nella zona di produzione appresso indicata, che comprende in tutto i territori amministrativi comunali di Ariccia ed Albano ed in parte quelli di Roma, Pomezia, Castelgandolfo e Lanuvio.

Tale zona è così delimitata:

in prossimità della riva est del lago di Albano, alla confluenza dei confini comunali di Albano e Castelgandolfo (quota 519), la linea di delimitazione segue il confine di Castelgandolfo in direzione nord-ovest fino ad incrociare, in località Montanaccio, la retta passante per le quote 325 (località Pascolato) e 337 (località Montanaccio): scende lungo tale retta ed il suo prolungamento, sino alla sponda del lago e prosegue lungo la riva verso sud fino ad incontrare la quota 293 all'altezza del centro abitato di Castelgandolfo. Da quota 293 raggiunge in linea retta quota 426, in direzione di Castelgandolfo che attraversa verso sud-ovest per incontrare, all'uscita, la strada che passa tra la villa Torlonia ed il seminario dei Gesuiti Bernesi, prosegue lungo tale strada sino ad incontrare la via Appia (strada statale n. 7) al km 23 + 250 e poi sulla medesima in direzione nord-ovest incrocia il confine comunale tra Castelgandolfo e Marino seguendolo, in direzione nord-ovest, sino al suo incrocio con la Nettunense (strada statale n. 207), lungo questa via scende verso sud fino ad incontrare, in località Pavona, il confine di Albano che segue in direzione ovest. Seguendo sempre tale confine

comunale raggiunge, presso la località Egidi, la strada che conduce ad Albano; il limite prosegue per tale strada verso ovest, fino ad incrociare la via che conduce al colle della Certosa e lungo questa ed il suo proseguimento raggiunge il punto di confluenza tra il fosso di S. Maria la Fornarola ed il fosso di Paglian Casale, da qui seguendo una linea retta, in direzione nord raggiunge il fosso dei Preti (500 m prima che questi si congiunga verso est con il confine di Marino), segue tale fosso verso ovest ed il suo proseguimento, che prende il nome di fosso di Casale Abbruciato, sino a raggiungere la linea ferroviaria Roma-Napoli lungo la quale discende verso sud, sino all'incrocio con la strada di valle Caia che segue sino al km 6,100 (località Casale Valle Caia); da qui seguendo il sentiero in direzione sud raggiunge il fosso di Valle Caia che segue nella stessa direzione sino a quota 68 sul fosso delle Vittorie per poi raggiungere il fosso Pescarella a circa 500 m dal casale omonimo, risale lungo il fosso di Torre Bruno sino a raggiungere la strada ferrata della linea Roma-Napoli, che discende verso sud sino ad incrociare il confine della provincia di Latina. Prosegue per tale confine, verso ovest, sino all'incrocio con la via di Anzio a quota 128 in prossimità del km 13. Segue la strada provinciale che dalla Nettunense porta a Lanuvio e superata la quota 162 di circa 250 m, incrocia, sul lato sinistro, la strada dei Vinciguerra, che percorre per circa m 300 fino a raggiungere il fosso dell'Acqua Chiara ad ovest di Valeri. Discende detto fosso fino alla briglia di Vimmercati, e percorrendo la strada della Collettara raggiunge la strada consortile di Monte Giove Vecchio, che segue verso nord (circa m 300) e poco dopo aver superato l'ingresso del Casale di S. Giovanni, all'altezza della stradina di Giuseppe Urazi o Spadino, devia verso nord-ovest, e con una linea retta in direzione dell'elettrodotto esistente, si congiunge con la strada comunale di Monte Giove Nuovo e quindi al confine comunale di Ariccia. Segue verso nord il confine comunale di Ariccia sino ad incrociare, presso la sorgente del Pescaccio, il confine comunale di Albano, prosegue lungo il medesimo in direzione nord fino alla sua confluenza con quello di Castelgandolfo (quota 519).

Art. 4. — Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione del vino a denominazione di origine controllata «Colli Albani» devono essere quelle tradizionali della zona e, comunque, atte a conferire alle uve ed al vino derivato le specifiche caratteristiche di qualità.

I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati o comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e del vino.

È vietata ogni pratica di forzatura.

La resa massima di uva ammessa per la produzione del vino «Colli Albani» non deve essere superiore a q.li 165 per ettaro di vigneto in coltura specializzata, in rapporto alla effettiva superficie coperta dalla vite.

A detto limite anche in annate eccezionalmente favorevoli, la resa dovrà essere riportata attraverso una accurata cernita delle uve, purché la produzione non superi il 20% il limite medesimo.

Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare al vino a denominazione di origine controllata «Colli Albani» un titolo alcolometrico volumico naturale di 10%.

Art. 5. — Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate nell'interno della zona di produzione delimitata nel precedente art. 3.

Le operazioni di elaborazione dei mosti o vini destinati alla produzione della tipologia «spumante» devono essere effettuate in stabilimenti siti nell'ambito della provincia di Roma.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche leali e costanti, tradizionali della zona, atte a conferire al vino le sue peculiari caratteristiche.

La resa massima di uva in vino non deve essere superiore al 70%.

Qualora la resa superi detto limite, l'eccedenza non avrà diritto alla denominazione di origine controllata.

Art. 6. — Il vino a denominazione di origine controllata «Colli Albani» all'atto dell'immissione al consumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

colore: dal giallo paglierino al paglierino scarico;
odore: vinoso e delicato;
sapore: secco o abboccato o amabile o dolce, caratteristico, fruttato;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5 per cento;
acidità totale minima: 4,5 per mille;
estratto secco netto minimo: 16 per mille.

È facoltà del Ministro dell'agricoltura e delle foreste di modificare con proprio decreto, i limiti sopra indicati per l'acidità totale e l'estratto secco netto.

Il vino a denominazione di origine controllata «Colli Albani» proveniente da uve che abbiano almeno un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di 11% e che venga immesso al consumo con un titolo alcolometrico volumico totale minimo non inferiore a 11,5 per cento, può portare in etichetta la qualificazione «Superiore» con l'obbligo di indicare l'annata di produzione delle uve.

La denominazione di origine controllata «Colli Albani» può essere utilizzata per designare il vino «Spumante» ottenuto con mosti o vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti previsti nel presente disciplinare di produzione.

Art. 7. — La denominazione di origine controllata «Colli Albani» può essere utilizzata per designare il vino «Novello» ottenuto con mosti o vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti previsti nel presente disciplinare di produzione a condizione che il vino sia imbottigliato entro il 20 dicembre dell'annata di produzione delle uve.

Nella presentazione e designazione del vino a denominazione di origine controllata «Colli Albani» è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione aggiuntiva diversa da quella prevista dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi «extra», «fine», «scelto», «selezionato», e similari.

È consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l'acquirente.

Le indicazioni tendenti a specificare l'attività agricola dell'imbottigliatore quali «viticoltore» «fattoria», «tenuta», «podere», «cascina» ed altri termini similari sono consentite in osservanza delle disposizioni CEE in materia.

È consentito altresì l'uso di indicazioni geografiche e toponomastiche aggiuntive che facciano riferimento a unità amministrative, frazioni, aree, fattorie e località dalle quali effettivamente provengono le uve da cui il vino così qualificato è stato ottenuto, alle condizioni previste dal decreto ministeriale 22 aprile 1992.

Sulle bottiglie o altri recipienti contenenti il vino a denominazione di origine «Colli Albani» può figurare l'indicazione dell'annata di produzione delle uve, purché veritiera e documentabile.

Art. 8. — Il vino a denominazione di origine controllata «Colli Albani» Superiore deve essere confezionato in contenitori di vetro con chiusura a sughero e di capacità non superiore a litri 1.500.

Art. 9. — Chiunque produce vende, pone in vendita, o comunque distribuisce per il consumo con la denominazione di origine controllata «Colli Albani» vini che non rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione è punito a norma degli artt. 28, 29, 30 e 31 della legge 10 febbraio 1992, n. 164.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 giugno 1992

Il Ministro: GORIA

92A3209

DECRETO 26 giugno 1992.

Modificazione del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata del vino «Cortese dell'Alto Monferrato».

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, contenente norme per la tutela delle denominazioni di origine dei vini;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 luglio 1979 con il quale è stata riconosciuta la denominazione di origine controllata del vino «Cortese dell'Alto Monferrato» ed è stato approvato il relativo disciplinare di produzione;

Vista la domanda presentata dagli interessati intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione sopra citato;

Visti il parere favorevole del comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini sulla citata istanza e la proposta di modificazione del disciplinare di produzione del vino «Cortese dell'Alto Monferrato» formulata dal comitato stesso e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 236 dell'8 ottobre 1991;

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;

Considerato che gli artt. 8 e 10 della predetta legge, concernenti modalità procedurali, prevedono che i disciplinari di produzione vengano approvati o modificati con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste;

Visto l'art. 32 della citata legge concernente disposizioni transitorie;

Decreta:

Il disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata del vino «Cortese dell'Alto Monferrato», approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 luglio 1979, è sostituito per intero con il seguente testo:

Disciplinare di produzione del vino a denominazione di origine controllata «Cortese dell'Alto Monferrato»

Art. 1. — La denominazione di origine controllata «Cortese dell'Alto Monferrato» è riservata al vino che risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.

Art. 2. — Il vino a denominazione di origine controllata «Cortese dell'Alto Monferrato» deve essere ottenuto dalle uve del vitigno «Cortese».

È ammessa la presenza di altri vitigni ad uve bianche, escluse quelle aromatiche, fino ad un massimo del 15%.

Art. 3. — Le uve destinate alla produzione del vino a denominazione di origine controllata «Cortese dell'Alto Monferrato» devono essere prodotte nell'intero territorio amministrativo dei comuni appresso descritti:

Provincia di Asti: Bubbio, Canelli, Castelnuovo Belbo, Fontanille, Incisa Scapaccino, Mombaruzzo, Monastero Bormida, Montabone, Nizza Monferrato, Rocca Verano, Vesime, Bruno, Maranzana, Cortigliole, Quaranti, Castelletto Molina, Castel Rocchero, Calamandrana, Rocchetta Palafea, Rocchetta Tanaro, Castel Boglione, Cassinasco, Sessame, Loazzolo, Cessole, S. Giorgio Scarampi, Olmo Gentile, Mombaldone, Serole, S. Marzano O., Vinchio, Vaglio Serra, Mombercelli, Belveglio e Castelnuovo Calcea.

Provincia di Alessandria: Acqui Terme, Alice Belcolle, Basaluzzo, Belforte Monferrato, Bistagna, Carpeneto, Carosio, Casaleggio Borio, Cassine, Cassinelle, Castelletto d'Erro, Castelletto d'Orba, Castelnuovo Bormida, Cavatore, Cremolino, Denice, Gamalero, Grognardo, Lerma, Malvicino, Predosa, Melazzo, Merana, Molare, Montaldeo, Montaldo Bormida, Montechiaro d'Acqui, Morbello, Mornese, Morsacco, Orsara B., Ovada, Pareto, Ponti, Ponzone, Prasco, Ricaldone, Rivalta Bormida,

Rocca Grimalda, Silvano d'Orba, Spigno Monferrato, Strevi, Tagliolo Monferrato, Terzo d'Acqui, Trisobbio e Visone ed, in parte, nel territorio amministrativo dei comuni di: Capriata d'Orba, Francavilla Bisio, Novi Ligure, Pasturana e Sezzadio.

Tale zona della provincia di Alessandria è così delimitata: partendo dal punto d'incrocio nel comune di Merana dei confini provinciali Asti, Savona, Alessandria, il limite segue, in direzione est, il confine provinciale di Alessandria sino a raggiungere la quota 821 (C. Fontanassi) al punto d'incrocio del confine del comune di Tagliolo Monferrato e, su questi, proseguire in direzione nord-est fino ad incontrare il confine di Casaleggio Boiro che segue in direzione est e poi nord sino al confine di Mornese, prosegue lungo questi in direzione sud (R. di Moncalero) e poi nord sino ad incrociare la strada per Parodi Ligure (B. Ciarrata).

Prosegue verso nord-ovest su tale strada in direzione di Montaldero ed, all'altezza della località S. Gottardo, segue il confine del comune di Montaldeo verso nord e successivamente quello di Castelletto d'Orba sino ad incrociare la strada per Capriata d'Orba in prossimità di C.na Bellavista.

Prosegue lungo tale strada in direzione di Capriata d'Orba e, superata C.na Gazolo, segue la strada per Francavilla Bisio e, raggiunto il limite del centro abitato, risale verso nord per la strada che conduce a Pasturana fino a raggiungere il torrente Biasco (l'osteria).

Prosegue in direzione sud-est lungo questo corso d'acqua fino ad incrociare la strada Tessarolo-Novi Ligure (quota 205); percorsa la strada in direzione nord fino a raggiungere il centro abitato di Novi Ligure, lo costeggia per la circonvallazione ovest fino a raggiungere la strada Novi Ligure-Basaluzzo che segue fino ad incontrare il confine di quest'ultimo comune (prossimità di Cascina Ingrata); segue tale confine in direzione nord e poi ovest sino a raggiungere quello del comune di Predosa sul torrente Orba; prosegue verso nord lungo tale confine e quindi, in direzione ovest, raggiunge quello del comune di Sezzadio lungo il quale prosegue sempre verso ovest fino a raggiungere quello di Camalero che segue lungo il tracciato settentrionale sino ad incrociare il confine della provincia di Alessandria; lungo questi ridiscende in direzione sud sino ad incontrare il confine della provincia di Savona da dove è iniziata la delimitazione.

Art. 4. — Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione del vino a denominazione di origine controllata «Cortese dell'Alto Monferrato» devono essere quelle tradizionali della zona e, comunque, atte a conferire alle uve ed al vino derivato le specifiche caratteristiche.

Sono, pertanto, da considerarsi idonei i vigneti collinari di giacitura ed orientamento adatti ed i cui terreni siano preminentemente argilloso-calcarei, anche a fondo tufaceo o marnoso, con l'esclusione di quelli di fondo valle e di quelli ubicati nei rilievi preappenninici e appenninici.

I sesti d'impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati o comunque atti a non modificare le caratteristiche peculiari dell'uva.

È esclusa ogni pratica di forzatura ed in particolare l'incisione anulare.

La resa massima di uva ammessa per la produzione del vino a denominazione di origine controllata «Cortese dell'Alto Monferrato» non deve essere superiore a q.li 100 per ettaro in coltura specializzata.

A detto limite, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la resa dovrà essere riportata attraverso una accurata cernita delle uve, purché la produzione totale per ettaro non superi il 20% il limite sopra indicato.

La regione Piemonte, sentite le organizzazioni di categoria interessate, di anno in anno, prima della vendemmia, può stabilire un limite massimo di produzione e/o di utilizzazione di uve per ettaro per la produzione del vino a denominazione di origine controllata «Cortese dell'Alto Monferrato» inferiore a quello fissato dal presente disciplinare di produzione, dandone immediata comunicazione al Ministero dell'agricoltura e delle foreste ed al comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini.

Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare al vino a denominazione di origine controllata «Cortese dell'Alto Monferrato» un titolo alcolometrico volumico naturale minimo del 9,5%.

Art. 5. — Le operazioni di vinificazione e di spumantizzazione devono essere effettuate nell'interno della zona di produzione delimitata dall'art. 3.

Tuttavia, tenuto conto delle situazioni tradizionali e commerciali della zona, è consentito che tali operazioni siano effettuate anche nei seguenti territori: province di Alessandria, Asti, Cuneo e Torino.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche, leali e costanti atte a conferire al vino le sue peculiari caratteristiche.

La resa massima di uva in vino non deve essere superiore al 70%.

Qualora la resa massima uva-vino superi detto limite l'eccedenza non avrà diritto alla denominazione di origine controllata.

Art. 6. — Il vino a denominazione di origine controllata «Cortese dell'Alto Monferrato» all'atto dell'immissione al consumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

colore: paglierino chiaro, talvolta tendente al verdolino;

odore: caratteristico, delicato, molto tenue ma persistente:

sapore: asciutto, armonico, sapido, gradevolmente amaro;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10%;

acidità totale minima: 6 per mille;

estratto secco netto minimo: 15 per mille.

È facoltà del Ministro dell'agricoltura e delle foreste di mofificare, con proprio decreto, i limiti minimi sopra indicati per l'acidità totale e l'estratto secco.

La denominazione di origine controllata «Cortese dell'Alto Monferrato» può essere utilizzata per designare il vino spumante o frizzante naturale ottenuto con mosti o vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione in ottemperanza alle norme vigenti.

I titoli «spumante» e «frizzante» debbono presentarsi limpidi al consumo.

Art. 7. — Alla denominazione di cui all'art. 1 è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione aggiuntiva diversa da quelle previste dal presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi «extra», «fine», «scelto», «selezionato» e simili.

È consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l'acquirente.

Le indicazioni tendenti a specificare l'attività agricola dell'imbottigliatore quali «viticoltore», «fattoria», «tenuta», «podere», cascina» ed altri termini similari sono consentite in osservanza delle disposizioni CEE in materia.

È consentito altresì l'uso di indicazioni geografiche e toponomastiche aggiuntive che facciano riferimento a unità amministrative, frazioni, aree, fattorie e località dalle quali effettivamente provengono le uve da cui il vino così qualificato è stato ottenuto, alle condizioni previste dal decreto ministeriale 22 aprile 1992.

Art. 8. — Chiunque produce, vende, pone in vendita, o comunque distribuisce per il consumo con la denominazione di origine controllata «Cortese dell'Alto Monferrato» vini che non rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione è punito a norma degli artt. 28, 29, 30 e 31 della legge 10 febbraio 1992, n. 164.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 giugno 1992

Il Ministro: GORIA

92A3210

DECRETO 26 giugno 1992.

Modificazione del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata del vino «Trebbiano di Romagna».

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, contenente norme per la tutela delle denominazioni di origine dei vini;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1973 con il quale è stata riconosciuta la denominazione di origine controllata del vino «Trebbiano di Romagna»;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 17 ottobre 1977 e 4 agosto 1986 con i quali sono state apportate modificazioni al disciplinare di produzione del vino in questione;

Vista la domanda presentata dagli interessati, a termini dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963 sopra citato, intesa ad ottenere la modificazione del disciplinare di produzione del vino «Trebbiano di Romagna»;

Visti il parere favorevole del comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini sulla citata istanza e la proposta di modificazione del disciplinare di produzione del vino «Trebbiano di Romagna» formulata dal comitato stesso e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 236 dell'8 ottobre 1991;

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;

Considerato che gli articoli 8 e 10 della predetta legge, concernenti modalità procedurali, prevedono che i disciplinari di produzione vengano approvati o modificati con decreto del Minitro dell'agricoltura e delle foreste;

Visto l'art. 32 della citata legge concernente disposizioni transitorie;

Decreta:

Il disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata del vino «Trebbiano di Romagna», approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1973, e modificato con i decreti del Presidente della Repubblica 17 ottobre 1977 e 4 agosto 1986, è sostituito per intero con il seguente testo:

Disciplinare di produzione del vino a denominazione di origine controllata «Trebbiano di Romagna»

Art. 1. — La denominazione di origine controllata «Trebbiano di Romagna» è riservata al vino bianco che risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.

Art. 2. — Il vino a denominazione di origine controllata «Trebbiano di Romagna» deve essere ottenuto da uve provenienti da vigneti aventi nell'ambito aziendale la seguente composizione ampelografica:

«Trebbiano Romagnolo»: dall'85% al 100%. possono concorrere, da soli o congiuntamente, fino ad un massimo del 15%, altri vitigni a bacca bianca, esclusi gli aromatici e l'Albana, raccomandati o autorizzati nelle province di Bologna, Forlì e Ravenna.

Art. 3. — Le uve destinate alla produzione del vino a denominazione di origine controllata «Trebbiano di Romagna» devono essere prodotte nella zona che comprende in tutto o in parte i comuni appresso descritti.

Tale zona è così delimitata:

Provincia di Bologna comuni di: Borgo Tossignano, Casal Fiumanese, Castel Guelfo, Castel S. Pietro Terme, Dozza Imolese, Fontanelice, Imola, Mordano, Medicina, Ozzano dell'Emilia.

Per i comuni di Ozzano dell'Emilia, Medicina, Castel Guelfo, Imola, il limite a valle è così delimitato:

comune di Ozzano dell'Emilia: dalla strada statale n. 253 San Vitale.

comune di Medicina: dal confine con il comune di Ozzano dell'Emilia segue la strada statale n. 253 sino all'incrocio con la via del Piano che segue e poi per via del Lavoro, via del Canale, via S. Rocco per ricongiungersi alla statale n. 253 San Vitale;

comune di Castel Guelfo: dalla strada statale n. 253 San Vitale;

comune di Imola: dalla strada statale n. 253 San Vitale.

Per i comuni di Fontanelice e Casal Fiumanese il limite a monte è così delimitato:

comune di Fontanelice: dall'incrocio della strada Renana con il confine di provincia Bologna-Ravenna, si prosegue per la suddetta strada sino a via Dante Alighieri; poi per la strada statale n. 610 di Fontanelice che si percorre sino al km 16,950 per imboccare poi la via Gesso. Si segue quest'ultima sino ad incrociare il confine del comune;

comune di Casal Fiumanese: dalla mulattiera che passando per Cà Salara congiunge i confini di comune di Fontanelice e Castel S. Pietro Terme.

Provincia di Forlì: comuni di: Bertinoro, Borghi, Castrocaro e Terra del Sole, Cattolica, Cesena, Cesenatico, Civitella, Coriano, Forlì, Forlimpopoli, Gambettola, Gatteo, Gemmano, Longiano, Meldola, Misano Adriatico, Modigliana, Mondaino, Montecolombo, Montefiore Conca, Montegridolfo, Montescudo, Montiano, Morciano di Romagna, Poggio Berni, Predappio, Riccione, Rimini, Roncofreddo, San Clemente, San Giovanni in Marignano, Saludecio, San Mauro Pascoli, Santo Arcangelo di Romagna, Savignano sul Rubicone, Torriana, Verucchio.

Per i comuni di Cattolica, Gatteo, Misano Adriatico, Riccione, Rimini, San Mauro Pascoli, Savignano sul Rubicone, il limite a valle è così delimitato:

comune di Cattolica: dalla strada statale n. 16 Adriatica;

comune di Gatteo: dal confine con il comune di Cesenatico sulla via Cesenatico, si segue quest'ultima sino all'incrocio con l'autostrada A-14 Bologna-Rimini in località S. Angelo presso Casa Bertorri. Quindi lungo l'autostrada sino ad incontrare il confine del comune di Savignano sul Rubicone;

comune di Misano Adriatico: dalla strada statale n. 16 Adriatica;

comune di Riccione: dalla strada statale n. 16 Adriatica;

comune di Rimini: dall'incrocio dell'autostrada A-14 Bologna-Rimini con il fiume Uso (confine tra i comuni di San Mauro Pascoli e Rimini), si segue detta autostrada sino all'incrocio con la strada statale n. 9 via Emilia in località S. Giustina presso il cimitero. Si continua per la statale sino al fiume Marecchia, che si segue sino ad incontrare la ferrovia Bologna-Rimini. Indi lungo quest'ultima fino all'incontro con il torrente Ausa che si segue sino all'incrocio con la strada statale n. 16 Adriatica. Poi per detta statale fino al confine con il comune di Riccione;

comune di San Mauro Pascoli: dall'autostrada A-14 Bologna-Rimini;

comune di Savignano sul Rubicone: dall'autostrada A-14 Bologna-Rimini;

comune di Cesenatico: sono compresi i territori a monte dell'area così delimitata: da Montaletto, all'incrocio tra le province di Ravenna e Forlì, si segue via S. Pellegrino e poi per via Campone Sala fino alla frazione Sala; quindi per via Cesenatico fino ad incrociare il confine con il comune di Savignano sul Rubicone.

Provincia di Ravenna comuni di: Bagnacavallo, Bagnara di Romagna, Brisighella, Casala Valsenio, Castelbolognese, Cotignola, Faenza, Lugo, Massalombarda, Riolo Terme, Russi, Ravenna, S. Agata sul Santerno, Solarolo.

Per i comuni di Bagnacavallo, Lugo, Massalombarda, Russi, S. Agata sul Santerno il limite a valle è così delimitato:

comune di Bagnacavallo: dal confine con il comune di Lugo segue la strada n. 253 San Vitale sino all'incrocio con la via Bagnoli Inferiore che segue poi per le vie: Pieve Masiera, Circonvallazione Fossa, Stradello, Rotondi, Guarno, Colombaia, sinistra canale Inferiore sino al km 17, destra canale Inferiore, Strada Cogollo, Forma, vicolo privato, per ricongiungersi poi alla statale n. 253 San Vitale al km 57;

comune di Lugo: dal confine con il comune di S. Agata sul Santerno segue la statale n. 253 San Vitale sino all'incrocio con la via Bedazzo che segue poi le vie: Piratello, Delle Tombe, S. Andrea, provinciale Quarantola, Piratello Viola, sino a ricongiungersi alla statale n. 253 San Vitale;

comune di Massalombarda: dal confine con la provincia di Bologna si segue la statale n. 253 San Vitale sino all'incrocio con il viale della Repubblica che segue, e poi per le vie: 1° Maggio, Fornace, Punta, Bagnarolo, Nuova, Cimitero, sino all'incrocio con la ferrovia Bologna-Ravenna che segue sino ad incontrare di nuovo la statale n. 253 San Vitale;

comune di Russi: dal confine con il comune di Bagnacavallo segue la strada statale n. 253 San Vitale sino all'incrocio con la via Faentina che segue attraversando l'abitato di Godo (via Faentina Nord) e poi per via Fringuellina, via del Godo, via Fringuellina Nuova, via Naldi e via Molinaccio sino al confine con il comune di Ravenna;

comune di S. Agata sul Santerno: dal confine con il comune di Massalombarda si segue la strada statale n. 253 San Vitale sino all'incrocio con la via Bel Fiore e poi per via Angiolina e argine sinistro fiume Santerno sino ad incrociare di nuovo la statale n. 253 San Vitale;

comune di Ravenna: sono compresi i territori a monte dell'area così delimitata: dal confine con il comune di Russi la linea di delimitazione segue, verso est, la strada di Godo-San Marco fino a raggiungere la strada statale Tosco-Romagnola n. 67. Segue detta strada statale, verso sud, fino al km 207,800 e poi attraversando il fiume Ronco per via Gambellara sino a San Pietro in Vincoli. Quindi per via del Sale e poi per la provinciale del Dismano in direzione sud sino al km 20,500, indi per via Civinelli e via Mensa fino a Matellica, quindi per via Salaria e via Crociarone fino a Pisignano e poi per via Confine sino a incrociare il confine tra le province di Ravenna e Forlì, che segue fino a Montaletto.

Per i comuni di Brisighella e Casola Valsenio il limite a monte è così delimitato:

comune di Brisighella: dalla località Zattaglia in direzione est lungo la strada Valletta-Zattaglia sino ad incrociare la via Firenze che si attraversa per poi immettersi nella strada privata Tredozi Paolo che si segue fino ad incontrare il fiume Lamone. Indi lungo questo ultimo sino alla confluenza con il Torrente Ebòla che si segue all'incrocio con il confine tra le province di Forlì e Ravenna.

Nella zona di produzione è compresa l'Isola di Savarna delimitata come appresso: partendo dalla località «La Cilla» la linea di delimitazione segue verso est il canale di bonifica destra del Reno fino a raggiungere la strada S. Alberto-Ravenna, in prossimità del km 13,500. Ripiega verso ovest e segue, attraversando la bonifica di Valle Mezza Cà, il tracciato della vecchia ferrovia fino al C. Berbarella. Da questo punto segue, verso ovest, la strada di bonifica che passando per C. Graziani, raggiunge la strada Mezzano-S. Alberto, in prossimità della località Grattacoppa. Prosegue, verso nord, per quest'ultima strada, fino a raggiungere la località «La Cilla» punto di inizio della delimitazione;

comune di Casola Valsenio: dal confine tra le province di Bologna e Ravenna lungo la strada Renana, si segue quest'ultima fino alla località Prugno. Poi per via del Corso e via Macello fino ad incontrare la strada statale n. 306 che si segue fino all'incrocio con la via Santa Martina. Indi si attraversa piazza della Chiesa e per via Meleto si prosegue fino ad incontrare il fiume Senio. Si segue quest'ultimo all'incontro con la strada Valletta-Zattaglia che si percorre fino ad incontrare il confine tra i comuni di Brisighella e Casola Valsenio in località Zattaglia.

Art. 4. — Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione del vino «Trebbiano di Romagna» devono essere quelle tradizionali della zona e, comunque, atte a conferire alle uve ed al vino derivato le specifiche caratteristiche.

Sono, pertanto, da considerarsi idonei i terreni collinari, pedecollinari e, fra quelli della zona di pianura delimitata, i sabbiosi-argillosi anche profondi ma piuttosto asciutti, mentre sono da escludere i terreni alluvionali ad alto tenore idrico e quelli di recente bonifica.

I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati o comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e del vino.

È vietata ogni pratica di forzatura.

La resa massima di uva ammessa per la produzione del vino «Trebbiano di Romagna» non deve essere superiore a q.li 140 per ettaro in coltura specializzata.

A detto limite, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la resa dovrà essere riportata attraverso una accurata cernita delle uve, purché la produzione non superi il 20% il limite medesimo.

La regione Emilia-Romagna, con proprio decreto, sentite le organizzazioni di categoria interessate, di anno in anno, prima della vendemmia, tenuto conto delle condizioni ambientali e di coltivazione, può stabilire un limite massimo di produzione di uva per ettaro inferiore a quello fissato dal presente disciplinare di produzione, dandone immediata comunicazione al Ministero dell'agricoltura e delle foreste ed al Comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini.

Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare al vino un titolo alcolometrico volumico naturale minimo del 10,50%.

Le uve destinate alla produzione delle tipologie di vino «spumante» e «frizzante» devono assicurare un titolo alcolometrico volumico naturale minimo del 10%.

Art. 5. — Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate nell'interno della zona di produzione delimitata nel precedente art. 3 secondo gli usi tradizionali della zona stessa.

Tuttavia, tenuto conto delle situazioni tradizionali di produzione, è consentito che tali operazioni siano effettuate anche nell'ambito dell'intero territorio delle province di Forlì, Ravenna e Bologna.

Le operazioni di preparazione e di elaborazione del vino a denominazione di origine controllata «Trebbiano di Romagna» nelle tipologie «spumante» e «frizzante», ossia le pratiche enologiche per la presa di spuma e per la stabilizzazione, nonché le operazioni d'imbottigliamento e di confezionamento, devono essere effettuate entro i territori delle province di Bologna, Forlì e Ravenna.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche locali, leali e costanti atte a conferire al vino le sue peculiari caratteristiche.

La resa massima di uva in vino non deve essere superiore al 70%.

Qualora la resa massima uva-vino superi detto limite l'eccedenza non avrà diritto alla denominazione di origine controllata.

Art. 6. — Il vino a denominazione di origine controllata «Trebbiano di Romagna» all'atto dell'immissione al consumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

colore: paglierino più o meno intenso (D.O. a 420 nm minimo 0,050, massimo 0,100);

odore: vinoso, gradevole;
sapore: asciutto, (massimo 4 gr/l di zuccheri riduttori), sapido, armonico;
polifenoli totali espressi come acido gallico (metodo Folin Ciocalteus): massimo 300 mg/l;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11%;
acidità totale minima: 5 per mille;
estrato secco netto minimo: 17 per mille.

La denominazione di origine controllata «Trebbiano di Romagna» può essere attribuita per designare il vino spumante secco, amabile o dolce, ottenuto con mosti e vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti previsti nel presente disciplinare di produzione, in ottemperanza alle vigenti norme che disciplinano la preparazione e la designazione degli spumanti.

Il tipo spumante, all'atto dell'immissione al consumo, deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

colore: paglierino più o meno intenso;
odore: gradevole, caratteristico;
sapore: secco amabile o dolce in relazione alla specifica tipologia;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50%;
acidità totale minima: 6 per mille;
estratto secco netto: 14 per mille;
spuma: fine e persistente.

La denominazione di origine controllata «Trebbiano di Romagna» può essere attribuita al vino «frizzante» con fermentazione naturale ottenuto con vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare.

È facoltà del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, con proprio decreto, modificare i limiti sopra indicati per l'acidità totale e l'estratto secco.

Art. 7. — Nella presentazione e designazione del vino a denominazione di origine controllata «Trebbiano di Romagna» è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione aggiuntiva diversa da quella prevista dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi «extra», «superiore», «fino», «scelto», «selezionato» e similari.

È consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l'acquirente.

Le indicazioni tendenti a specificare l'attività agricola dell'imbottigliatore quali «viticoltore», «fattoria», «tenuta», «podere», «cascina» ed altri termini similari sono consentite in osservanza delle disposizioni CEE in materia.

È consentito altresì l'uso di indicazioni toponomastiche aggiuntive che facciano riferimento a fattorie e vigneti dai quali effettivamente provengono le uve da cui il vino così qualificato è stato ottenuto, alle condizioni stabilite dal decreto ministeriale 22 aprile 1992.

Art. 8. — Chiunque produce, vende, pone in vendita, o comunque distribuisce per il consumo con la denominazione di origine controllata «Trebbiano di Romagna» vini che non rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione è punito a norma degli articoli 28, 29, 30 e 31 della legge 10 febbraio 1992, n. 164.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 giugno 1992

Il Ministro: GORIA

92A3211

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 27 giugno 1992.

Determinazione delle modalità di presentazione dell'istanza e degli elementi documentali e informativi per il rilascio dell'autorizzazione all'istituzione di fondi comuni di investimento.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 23 marzo 1983, n. 77 (di seguito «legge»), così come modificata ed integrata dal decreto legislativo del 25 gennaio 1992, n. 83, emanato sulla base dell'art. 22 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, per il recepimento delle direttive del 20 dicembre 1985, n. 611 e del 22 marzo 1988, n. 220, della Comunità economica europea;

Considerato che l'art. 1, comma 3, della legge dispone che il Ministro del tesoro determina con proprio decreto le modalità di presentazione dell'istanza per il rilascio dell'autorizzazione all'istituzione di fondi comuni di investimento, gli elementi documentali e informativi a corredo della stessa e ogni altra modalità procedurale:

Decreta:

Art. 1.

Presentazione dell'istanza

1. Le società per azioni interessate al rilascio dell'autorizzazione all'istituzione di fondi comuni di investimento mobiliare aperti sono tenute a presentare un'istanza in duplice copia, di cui una in bollo, a firma del rappresentante della società stessa al Ministero del tesoro - Direzione generale del Tesoro - Servizio IV - Divisione VI - Via XX Settembre n. 97 - 00187 Roma.

2. È consentito l'invio a mezzo raccomandata a.r., decorrendo in tal caso il termine di cui all'art. 1, comma 4, della legge dal giorno in cui la domanda perverrà al Ministero.

Art. 2.

Contenuto dell'istanza

1. L'istanza dovrà riportare, secondo lo stesso ordine, quanto di seguito specificato:

a) le complete generalità e la veste legale della persona che sottoscrive la domanda;

b) la denominazione, la sede statutaria e la sede dell'amministrazione della società, nonché il capitale sociale versato ed esistente;

c) la denominazione e la durata dei fondi comuni che la società intende gestire; nel caso di più fondi dovrà essere precisata la specializzazione di ciascuno di essi. Ove si tratti di fondi aventi la stessa specializzazione di altri già autorizzati, andranno specificate le motivazioni sottese all'intendimento di gestire fondi comuni con la stessa politica di investimento nonché, limitatamente ai fondi già istituiti, il valore complessivo netto risultante dall'ultimo prospetto di cui all'art. 5, comma 1, lettera *d)*, della legge;

d) le complete generalità di tutti i componenti gli organi collegiali, dei direttori generali nonché dei dirigenti muniti di rappresentanza della società;

e) i dati identificativi dei soggetti che controllano in via diretta e indiretta la società di gestione;

f) l'elencazione dei documenti allegati.

2. Nell'istanza andrà altresì dichiarata:

a) la sussistenza dei requisiti di cui all'art. 1, comma 5, lettera *c)*, della legge, in capo alla maggioranza degli amministratori, agli amministratori delegati ed ai direttori generali, nonché agli amministratori ed ai dirigenti muniti di rappresentanza della società;

b) l'inesistenza, per gli amministratori, direttori generali e coloro che rivestono cariche che comportano l'esercizio di funzioni equivalenti, dirigenti muniti di rappresentanza e sindaci, nonché per i soggetti controllanti di cui all'art. 1, comma 5, lettera *f)*, della legge, delle cause di impedimento al rilascio dell'autorizzazione, di cui all'art. 1, comma 5, lettera *d)*, della legge;

c) la sussistenza dei requisiti di cui all'art. 1, comma 5, lettera *e)*, della legge per i componenti del collegio sindacale.

Art. 3.

Documentazione da esibire a corredo dell'istanza

1. All'istanza devono essere allegati i sottoelencati documenti in duplice copia:

1) copia autenticata dell'atto costitutivo della società con allegato statuto dichiarato vigente dal competente tribunale, con gli estremi dell'omologazione ed il numero di iscrizione nel registro della società;

2) dichiarazione, a firma del presidente del collegio sindacale della società, che il capitale sociale è stato interamente versato;

3) per ciascuno degli amministratori costituenti la maggioranza del consiglio di amministrazione e dell'eventuale comitato esecutivo, per gli eventuali amministratori delegati della società nonché per il direttore generale, per gli amministratori ed i dirigenti muniti di rappresentanza della società:

a) certificato della cancelleria del competente tribunale attestante che l'interessato ha svolto per uno o più periodi complessivamente non inferiori ad un triennio, funzioni di amministratore in società o enti del settore creditizio, finanziario o assicurativo aventi, all'epoca, capitale sociale o fondo di dotazione non inferiore a 500 milioni; ovvero

b) certificato della cancelleria del competente tribunale attestante l'oggetto sociale della società ed il suo capitale sociale, nonché dichiarazione della società dalla quale risultino le funzioni di carattere direttivo esercitate dai soggetti interessati; ovvero

c) dichiarazione dell'ente pubblico in ordine a tutte le circostanze di cui alle precedenti lettere *a)* e *b)*; ovvero

d) dichiarazione sostitutiva di atto notorio rilasciata dall'interessato dalla quale risulti che lo stesso ha esercitato per almeno un triennio la professione di agente di cambio, facendo fronte ai propri impegni;

4) nell'ipotesi in cui le funzioni di cui al punto 3) siano state svolte presso società ed enti pubblici economici che non hanno come attività esclusiva una o più di quelle indicate all'art. 1, comma 5, lettera *c)*, della legge, dovrà essere prodotta:

a1) una dichiarazione rilasciata dall'ente e dal legale rappresentante della società attestante:

che l'interessato ha svolto per uno o più periodi, complessivamente non inferiori ad un triennio le funzioni di cui all'art. 1, comma 1, del decreto del Ministro del tesoro del 26 settembre 1991 (di seguito «decreto»), presso gli uffici e i settori finanziari della società o dell'ente di cui all'art. 3 del decreto;

per ciascuno dei periodi di cui al presente alinea, il volume annuo delle transazioni, quale risulta dalle scritture contabili, effettuate dagli uffici e settori finanziari secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 2, del decreto;

b1) una dichiarazione rilasciata dal legale rappresentante della società di gestione attestante il patrimonio della società quale risulta dell'ultimo bilancio approvato ed il valore complessivo netto dei fondi gestiti alla data degli ultimi rendiconti approvati, ove si tratti di società di gestione di nuova costituzione, è sufficiente, al fine dell'attestazione del patrimonio, la dichiarazione di cui al precedente punto *sub* 2);

5) certificato di iscrizione dei componenti del collegio sindacale della società nel ruolo dei revisori contabili di cui all'art. 1, comma 5, lettera *e)*, della legge, ovvero, nelle more dell'istituzione del registro dei revisori contabili, nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti;

6) certificati del casellario giudiziale, di data non anteriore a tre mesi, di tutti i membri del consiglio di amministrazione, del direttore generale, dei dirigenti muniti di rappresentanza e dei sindaci della società, dai quali risulti che gli interessati non hanno riportato condanne o sanzioni sostitutive per i reati previsti dall'art. 1, comma 5, lettera *d)*, della legge;

7) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà dalla quale risulti:

a) l'insussistenza delle cause di ineleggibilità e di decadenza per ciascuno degli amministratori;

b) che gli amministratori, i direttori generali e coloro che rivestono cariche che comportano l'esercizio di funzioni equivalenti non versano nelle condizioni ostative all'assunzione della carica di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1985, n. 350;

8) certificato rilasciato dalla prefettura, ai sensi dell'art. 10-*sexies* della legge 31 maggio 1965, n. 575, così come modificato dall'art. 7 della legge 19 marzo 1990, n. 55, per gli amministratori, il direttore generale, i dirigenti muniti di rappresentanza ed i sindaci della società, dal quale risulti l'insussistenza di misure di prevenzione disposte ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione.

2. La documentazione di cui al precedente comma 1, punti 6), 7), lettera *b)*, e 8) deve essere presentata per i soggetti che controllano in via diretta la società di gestione nonché, in caso di controllo indiretto, anche per i soggetti posti al vertice della catena partecipativa. Ove i soggetti controllanti siano una persona giuridica o una società di persone, la documentazione deve riguardare gli amministratori e i direttori generali.

Art. 4.

Disposizioni finali

1. Le istanze di autorizzazioni non redatte secondo quanto previsto dal presente decreto saranno respinte. La documentazione di cui al precedente art. 3 non è richiesta per la società di gestione già autorizzate all'istituzione di fondi comuni.

2. In caso di fusione tra due o più società di gestione, le società partecipanti alla fusione provvedono ad inviare l'istanza di autorizzazione alla quale sono allegati, oltre alla documentazione di cui all'art. 3 relativa alla società che risulterà dalla fusione, copia del progetto di fusione di cui all'art. 2501-*bis* del codice civile da sottoporre ad approvazione ai sensi dell'art. 2502 del codice civile. Nel caso di fusione per incorporazione, la società incorporante provvede all'invio del solo progetto di fusione.

3. In caso di scissione di società di gestione, la società che dà luogo alla scissione provvede ad inviare l'istanza di autorizzazione alla quale sono allegati, oltre alla documentazione di cui all'art. 3 relativa alle nuove società che risulteranno dalla scissione, copia del progetto di cui all'art. 2504-*octies* del codice civile. Ove la scissione si realizzi mediante trasferimento del patrimonio in società di gestione preesistenti, le società interessate all'operazione provvedono all'invio del solo progetto di cui sopra.

4. Il presente decreto sostituisce a tutti gli effetti il comunicato del Ministro del tesoro del 18 gennaio 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 29 gennaio 1992.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 giugno 1992

Il Ministro: CARLI

92A3243

DECRETO 27 giugno 1992.

Determinazione dell'ammontare dei mezzi finanziari adeguati per l'esercizio dell'attività delle società di gestione dei fondi comuni di investimento.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 23 marzo 1983, n. 77 (di seguito «legge»), così come modificata ed integrata dal decreto legislativo del 25 gennaio 1992, n. 83, emanato sulla base dell'art. 22 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, per il recepimento delle direttive del 20 dicembre 1985, n. 611 e del 22 marzo 1988, n. 220, della Comunità economica europea;

Considerato che l'art. 1, comma 5, lettera *a)*, della legge dispone che il Ministro del tesoro, sentita la Banca d'Italia, stabilisce l'importo del capitale sociale iniziale in modo che la società sia fornita di mezzi finanziari adeguati per l'esercizio della sua attività, tenuto anche conto del numero dei fondi da gestire e delle variazioni del valore della moneta;

Considerato inoltre che l'art. 1, comma 9 della legge dispone che il Ministro del tesoro, sentita la Banca d'Italia, determina l'ammontare dei mezzi patrimoniali delle società di gestione autorizzate, tenuto conto della necessità da parte della società medesima di disporre dei mezzi sufficienti a far fronte alle proprie responsabilità anche in relazione all'ammontare dei fondi comuni gestiti;

Sentita la Banca d'Italia ai sensi dell'art. 1, commi 5, lettera *a)*, e 9 della legge;

Decreta:

Art. 1.

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si intende:

a) per «capitale sociale versato» l'ammontare versato dai soci a fronte di azioni sottoscritte, esclusi eventuali sovrapprezzi rispetto al valore nominale, al netto delle perdite di esercizi precedenti riportate a nuovo;

b) per «mezzi patrimoniali» l'ammontare risultante dalla somma del capitale sociale al netto degli importi da versare dagli azionisti a saldo azioni e delle perdite di esercizi precedenti riportate a nuovo, delle riserve legali, delle riserve statutarie, delle riserve di rivalutazione e delle riserve per sovrapprezzo azioni.

Art. 2.

Capitale sociale minimo versato

1. La società di gestione dotata del capitale sociale versato di lire due miliardi può essere autorizzata a gestire fino a dieci fondi comuni di investimento.

2. La società di gestione che intende essere autorizzata a gestire un numero di fondi superiore a dieci, deve avere un capitale sociale versato pari ad almeno tre miliardi di lire.

Art. 3.

Mezzi patrimoniali

1. Fermo restando quanto disposto all'art. 2 e al successivo comma 2, la società di gestione deve disporre di mezzi patrimoniali pari almeno alla somma:

a) dello 0,50 per cento dei valori complessivi netti dei fondi gestiti;

b) dello 0,25 per cento dei patrimoni di società di investimento a capitale variabile, gestiti ai sensi dell'art. 1, comma 12, della legge.

2. La previsione di cui al precedente comma 1 non si applica quando l'ammontare dei mezzi patrimoniali della società di gestione raggiunge i venti miliardi di lire.

3. I valori complessivi netti dei fondi e i patrimoni di cui al precedente comma 1, lettera *b)*, sono quelli che risultano dal prospetto di cui all'art. 5, comma 1, lettera *d)*, della legge.

Art. 4.

Disposizioni finali e transitorie

1. Qualora il rapporto tra mezzi patrimoniali della società di gestione ed il valore complessivo netto dell'insieme degli attivi gestiti si riduca al di sotto della misura richiesta dall'art. 3, le società procedono all'adeguamento entro la data di approvazione del bilancio dell'esercizio in cui il rapporto si è ridotto al di sotto del minimo richiesto. Se la società di gestione non procede all'adeguamento entro tale termine, si applicano le disposizioni dell'art. 8 della legge.

2. Le società di gestione già iscritte all'albo di cui all'art. 7, comma 1, della legge che alla data di entrata in vigore del presente decreto dispongano di mezzi patrimoniali inferiori a quanto previsto all'art. 3, comma 1, si adeguano al requisito patrimoniale ivi indicato secondo modalità e termini stabiliti dalla Banca d'Italia tenuto conto dell'entità dell'apporto supplementare di mezzi patrimoniali necessari.

3. Le disposizioni di cui ai precedenti articoli 2 e 3 si applicano anche alle società di gestione di fondi comuni risultanti da operazioni di fusione o scissione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 giugno 1992

Il Ministro: CARLI

92A3244

DECRETO 3 luglio 1992.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a novantadue giorni.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 31 dicembre 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 3 del 4 gennaio 1992, con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro per l'esercizio finanziario 1992;

Decreta:

Per il 15 luglio 1992 è disposta l'emissione, senza l'indicazione del prezzo base, dei buoni ordinari del Tesoro al portatore a novantadue giorni con scadenza il 15 ottobre 1992 fino al limite massimo in valore nominale di lire 5.500 miliardi.

La spesa per interessi graverà sul cap. 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'esercizio finanziario 1992.

L'assegnazione e l'aggiudicazione dei buoni ordinari del Tesoro avverrà con le modalità indicate negli articoli 2, 18, 19, 20 e 21 del decreto 31 dicembre 1991 citato nelle premesse. L'offerta di cui alla lettera *a)* dell'art. 19 può essere presentata fino ad un importo massimo di 2 miliardi.

Il prezzo medio ponderato di aggiudicazione maggiorato nella misura di 5 centesimi sarà reso noto con apposito comunicato del Ministero del Tesoro.

Il collocamento dei buoni verrà effettuato nei confronti della Banca d'Italia, delle aziende di credito e dei loro istituti centrali di categoria, degli istituti di credito speciale e delle società finanziarie iscritte all'albo di cui all'art. 7 del citato decreto ministeriale del 31 dicembre 1991 e delle società d'intermediazione mobiliare di cui all'art. 5 del medesimo decreto ministeriale.

I buoni verranno emessi solamente per le serie: Q (lire 1 miliardo), R (lire 5 miliardi), S (lire 10 miliardi) e T (lire 50 miliardi); le altre serie previste dal citato decreto ministeriale 31 dicembre 1991 saranno utilizzate per le quote di assegnazione inferiori al miliardo di lire.

Le relative richieste di acquisto, ivi compresa quella della Banca d'Italia, dovranno essere consegnate a cura del mittente direttamente allo sportello all'uopo istituito presso l'Amministrazione centrale della Banca d'Italia - Via Nazionale n. 91 - Roma, entro e non oltre le ore 12 del giorno 9 luglio 1992, con l'osservanza delle modalità stabilite nell'art. 9 del citato decreto ministeriale 31 dicembre 1991.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 luglio 1992

Il Ministro: BARUCCI

Registrato alla Corte dei conti il 9 luglio 1992
Registro n. 27 Tesoro, foglio n. 250

92A3245

DECRETO 3 luglio 1992.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a centottantaquattro giorni.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 31 dicembre 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 3 del 4 gennaio 1992, con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro per l'esercizio finanziario 1992;

Decreta:

Per il 15 luglio 1992 è disposta l'emissione, senza l'indicazione del prezzo base, dei buoni ordinari del Tesoro al portatore a centottantaquattro giorni con scadenza il 15 gennaio 1993 fino al limite massimo in valore nominale di lire 5.000 miliardi.

La spesa per interessi graverà sul cap. 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'esercizio finanziario 1993.

L'assegnazione e l'aggiudicazione dei buoni ordinari del Tesoro avverrà con le modalità indicate negli articoli 2, 18, 19, 20 e 21 del decreto 31 dicembre 1991 citato nelle premesse. L'offerta senza indicazione di prezzo di cui alla lettera *a)* dell'art. 19 può essere presentata fino ad un importo massimo di 2 miliardi.

Il prezzo medio ponderato di aggiudicazione maggiorato nella misura di 5 centesimi, sarà reso noto con apposito comunicato del Ministero del tesoro.

Il collocamento dei buoni verrà effettuato nei confronti della Banca d'Italia, dell'Ufficio italiano dei cambi, delle aziende di credito e dei loro istituti centrali di categoria, degli istituti di credito speciale, degli enti con finalità di previdenza e/o di assistenza soggetti al controllo della Corte dei conti ai sensi della legge 21 marzo 1958, n. 259, delle imprese di assicurazione, delle società finanziarie iscritte all'albo di cui all'art. 7 del citato decreto ministeriale del 31 dicembre 1991, degli agenti di cambio e delle società d'intermediazione mobiliare di cui all'art. 5 del medesimo decreto ministeriale 31 dicembre 1991.

Le relative richieste di acquisto, ivi compresa quella della Banca d'Italia, dovranno essere consegnate a cura del mittente direttamente allo sportello all'uopo istituito presso l'Amministrazione centrale della Banca d'Italia - Via Nazionale n. 91 - Roma, entro e non oltre le ore 12 del giorno 9 luglio 1992, con l'osservanza delle modalità stabilite nell'art. 9 del citato decreto ministeriale 31 dicembre 1991.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 luglio 1992

Il Ministro: BARUCCI

Registrato alla Corte dei conti il 9 luglio 1992
Registro n. 27 Tesoro, foglio n. 251

92A3246

DECRETO 3 luglio 1992.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a trecentosessantacinque giorni.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 31 dicembre 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 3 del 4 gennaio 1992, con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro per l'esercizio finanziario 1992;

Decreta:

Per il 15 luglio 1992 è disposta l'emissione, senza l'indicazione del prezzo base, dei buoni ordinari del Tesoro al portatore a trecentosessantacinque giorni con scadenza il 15 gennaio 1993 fino al limite massimo in valore nominale di lire 2.500 miliardi.

La spesa per interessi graverà sul cap. 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'esercizio finanziario 1993.

L'assegnazione e l'aggiudicazione dei buoni ordinari del Tesoro avverrà con le modalità indicate negli articoli 2, 18, 19, 20 e 21 del decreto 31 dicembre 1991 citato nelle premesse. L'offerta senza indicazione di prezzo di cui alla lettera *a)* dell'art. 19 può essere presentata fino ad un importo massimo di 2 miliardi.

Il prezzo medio ponderato di aggiudicazione maggiorato nella misura di 5 centesimi, sarà reso noto con apposito comunicato del Ministero del tesoro.

Il collocamento dei buoni verrà effettuato nei confronti della Banca d'Italia, dell'Ufficio italiano dei cambi, delle aziende di credito e dei loro istituti centrali di categoria,

degli istituti di credito speciale, degli enti con finalità di previdenza e/o di assistenza soggetti al controllo della Corte dei conti ai sensi della legge 21 marzo 1958, n. 259, delle imprese di assicurazione, delle società finanziarie iscritte all'albo di cui all'art. 7 del citato decreto ministeriale del 31 dicembre 1991, degli agenti di cambio e delle società d'intermediazione mobiliare di cui all'art. 5 del medesimo decreto ministeriale 31 dicembre 1991.

Le relative richieste di acquisto, ivi compresa quella della Banca d'Italia, dovranno essere consegnate a cura del mittente direttamente allo sportello all'uopo istituito presso l'Amministrazione centrale della Banca d'Italia - Via Nazionale n. 91 - Roma, entro e non oltre le ore 12 del giorno 9 luglio 1992, con l'osservanza delle modalità stabilite nell'art. 9 del citato decreto ministeriale 31 dicembre 1991.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 luglio 1992

Il Ministro: BARUCCI

Registrato alla Corte dei conti il 9 luglio 1992
Registro n. 27 Tesoro, foglio n. 252

92A3247

DECRETO 3 luglio 1992.

Indicazione del prezzo medio ponderato dei buoni ordinari del Tesoro a novantadue, centottantatre e trecentosessantacinque giorni relativi all'emissione del 30 giugno 1992.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 31 dicembre 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 3 del 4 gennaio 1992, con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro per l'esercizio finanziario 1992;

Visti i decreti ministeriali del 18 giugno 1992 che hanno disposto per il 30 giugno 1992 l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro a novantadue, centottantatre e trecentosessantacinque giorni senza l'indicazione del prezzo base di collocamento;

Ritenuto che in applicazione dell'art. 2 del menzionato decreto ministeriale 31 dicembre 1991 occorre indicare con apposito decreto, per ogni scadenza, i prezzi risultanti dall'asta relativa all'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 30 giugno 1992;

Decreta:

Per l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 30 giugno 1992 il prezzo medio ponderato è risultato pari a L. 96,64 per i BOT a novantadue giorni, a L. 93,68 per i BOT a centottantatre giorni e a L. 88,00 per i BOT a trecentosessantacinque giorni.

Il prezzo minimo accoglibile è risultato pari a L. 96,42 per i BOT a novantadue giorni, a L. 93,27 per i BOT a centottantatre giorni e a L. 87,30 per i BOT a trecentosessantacinque giorni.

Il presente decreto è sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 luglio 1992

Il Ministro: BARUCCI

Registrato alla Corte dei conti il 9 luglio 1992
Registro n. 27 Tesoro, foglio n. 249

92A3248

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 24 giugno 1992.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Transer - Società cooperativa di produzione e lavoro a responsabilità limitata», in Livorno, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze della ispezione del 16 marzo 1991 e dei successivi accertamenti eseguiti in data 24 gennaio 1992 nei confronti della società cooperativa di produzione e lavoro «Transer - Società cooperativa di produzione e lavoro a responsabilità limitata», con sede in Livorno, dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Vista la relazione del direttore generale della cooperazione;

Decreta:

La società cooperativa di produzione e lavoro «Transer - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Livorno, costituita per rogito notaio dott. Vignoli Valerio, repertorio n. 18.002 in data 6 luglio 1988, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ed il dott. Fabio Cei, residente in Livorno, via Badaloni, 56, ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 giugno 1992

Il Ministro: MARINI

92A3250

DECRETO 24 giugno 1992.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «C.E.L.L. 2000 - Società cooperativa a responsabilità limitata», in Fivizzano, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze della ispezione ordinaria in data 12 marzo 1992 effettuata nei confronti della società cooperativa di produzione e lavoro «C.E.L.L. 2000 - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Fivizzano (Massa Carrara), dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità, di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Vista la relazione del direttore generale della cooperazione;

Tenuto conto delle designazioni effettuate dall'Associazione nazionale di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo cui l'ente predetto aderisce, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Decreta:

La società cooperativa di produzione e lavoro «C.E.L.L. 2000 - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Fivizzano (Massa Carrara), costituita per rogito notaio dott. La Rosa Carmelo, repertorio n. 6649 in data 15 aprile 1985, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ed il dott. Della Zoppa Riccardo, residente in via Mazzini, 14, Pontremoli (Massa Carrara), ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 giugno 1992

Il Ministro: MARINI

92A3251

DECRETO 25 giugno 1992.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Berardenga - Società cooperativa agricola a responsabilità limitata», in Siena, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze della ispezione ordinaria in data 12 aprile 1992 effettuata nei confronti della società cooperativa «Berardenga - Società cooperativa agricola a responsabilità limitata», con sede in Siena, dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità, di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Vista la relazione del direttore generale della cooperazione;

Tenuto conto delle designazioni effettuate dall'Associazione nazionale di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo cui l'ente predetto aderisce, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Decreta:

La società cooperativa «Berardenga - Società cooperativa agricola a responsabilità limitata», con sede in Siena, costituita per rogito notaio dott. Nannini Paolo, repertorio n. 8960 in data 28 aprile 1977, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ed il dott. Mauro Maccari, via Montarioso, 3, Monteriggioni (Siena), ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 giugno 1992

Il Ministro: MARINI

92A3252

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 27 giugno 1992.

Revoca di tutte le autorizzazioni all'esercizio dell'attività assicurativa già rilasciate alla Lloyd nazionale - Compagnia italiana di assicurazioni e riassicurazioni S.p.a. e liquidazione coatta amministrativa della stessa società.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 24 dicembre 1969, n. 990, sull'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento di esecuzione della legge 24 dicembre 1969, n. 990, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1970, n. 973, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 10 giugno 1978, n. 295, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni private contro i danni, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e d'interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 20, recante integrazioni e modifiche alla citata legge n. 576/1982 e norme sul controllo delle partecipazioni di imprese o enti assicurativi e in imprese o enti assicurativi;

Visto il decreto ministeriale 26 novembre 1984 di ricognizione delle autorizzazioni all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa rilasciate alla Assiolimpia S.p.a. - Compagnia italiana di assicurazioni e riassicurazioni, ora Lloyd nazionale - Compagnia italiana di assicurazioni e riassicurazioni S.p.a.;

Visto il decreto ministeriale 12 giugno 1985, con il quale è stato fatto divieto alla predetta Lloyd nazionale - Compagnia italiana di assicurazioni e riassicurazioni S.p.a, di compiere atti di disposizione sui propri beni;

Visto il decreto ministeriale 14 novembre 1991, con il quale è stato disposto lo scioglimento degli organi amministrativi e sindacali ordinari della sopraindicata Lloyd nazionale - Compagnia italiana di assicurazioni e riassicurazioni S.p.a.;

Visto il provvedimento in data 14 novembre 1991, con il quale il presidente dell'ISVAP ha nominato il commissario straordinario per l'amministrazione della citata impresa, nonché il presidente ed i componenti del comitato di sorveglianza;

Vista la lettera in data 13 maggio 1992, n. 3256, con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato che il consiglio d'amministrazione dell'Istituto stesso ha deliberato, nella seduta del 12 maggio 1992, di proporre al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, l'adozione a carico della Lloyd nazionale - Compagnia italiana di assicurazini e riassicurazioni S.p.a., con sede in Roma, del provvedimento di rivoca delle autorizzazioni già rilasciate per l'esercizio dell'attività assicurativa, con conseguente liquidazione coatta amministrativa dell'impresa;

Vista la relazione per la commissione consultiva per le assicurazioni private, predisposta dall'ISVAP in data 13 maggio 1992, nella quale sono indicate le motivazioni, che devono intendersi qui integralmente recepite, in base alle quali è stato espresso il parere anzidetto;

Smentita la commissione consultiva per le assicurazioni private, che, nella seduta del 26 giugno 1992, ha espresso parere favorevole alla revoca di tutte le autorizzazioni per l'esercizio dell'attività assicurativa già rilasciate alla predetta Lloyd nazionale - Compagnia italiana di assicurazioni e riassicurazioni S.p.a., nonché alla liquidazione coatta amministrativa della società stessa;

Vista la lettera in data 26 giugno 1992, n. 242424, con la quale l'ISVAP ha indicato la rosa dei nominativi delle persone idonee ad assumere l'incarico di commissario liquidatore della società sopra menzionata;

Decreta:

Art. 1.

Sono revocate alla Lloyd nazionale - Compagnia italiana di assicurazioni e riassicurazioni S.p.a., con sede in Roma (già Assiolimpia - Compagnia italiana di assicurazioni e riassicurazioni S.p.a.) tutte le autorizzazioni già concesse per l'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa.

Art. 2.

La Lloyd nazionale - Compagnia italiana di assicurazioni e riassicurazioni S.p.a., con sede in Roma, è posta in liquidazione coatta amministrativa e ne è nominato commissario liquidatore il dott. Carlo Nicolò.

Art. 3.

Il commissario liquidatore è autorizzato a procedere, anche per conto del «Fondo di garanzia per le vittime della strada» ed in deroga all'art. 19, terzo comma, della legge 24 dicembre 1969, n. 990, alla liquidazione dei danni verificatisi anteriormente alla pubblicazione del decreto di liquidazione, nonché di quelli verificatisi successivamente e fino alla scadenza di cui al primo comma dell'art. 8 della legge 26 febbraio 1977, n. 39.

Per l'assolvimento di tali compiti, il commissario liquidatore procederà a riassumere il personale dipendente della Lloyd nazionale - Compagnia italiana di assicurazioni e riassicurazioni S.p.a., con le modalità di cu all'art. 10 della citata legge n. 39.

Art. 4.

Ai fini degli adempimenti descritti dall'art. 9 della legge n. 39/1977, viene designata a prestare l'assistenza tecnica Le Assicurazioni d'Italia - Assitalia S.p.a.

Art. 5.

Con successivo provvedimento sarà determinato il compenso spettante al commissario liquidatore, ai sensi del decreto ministeriale 3 agosto 1990.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 giugno 1992

Il Ministro: BODRATO

92A3249

MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 26 giugno 1992.

Interventi diretti ad eliminare situazioni di rischio connesse alle condizioni del suolo nel comune di Montazzoli in provincia di Chieti. (Ordinanza n. 2294/FPC).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 aprile 1992 concernente la delega del Presidente del Consiglio al Ministro per il coordinamento della protezione civile;

Visto il decreto-legge 10 luglio 1982, n. 428, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 agosto 1982, n. 547;

Visto l'art. 39, comma 3, del decreto-legge 30 aprile 1992, n. 274, concernente la proroga della gestione fuori bilancio del Fondo per la protezione civile;

Visto l'art. 1, comma 1, del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120, concernente gli interventi per dissesti idrogeologici nel territorio nazionale;

Visto l'art. 6, comma 2, del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1991, n. 195, concernente, tra l'altro, il rifinanziamento del su accennato decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, art. 1, comma 1;

Viste le ordinanze n. 596/FPC/ZA del 3 agosto 1985 e n. 987/FPC/ZA del 20 maggio 1987, rispettivamente pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* n. 190 del 13 agosto 1985 e n. 128 del 4 giugno 1987, che, fra l'altro, dettano norme in merito all'esclusione dell'istituto della revisione prezzi per tutte le opere che gravano sul Fondo della protezione civile;

Vista l'ordinanza n. 2242 del 26 marzo 1992, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 81 del 6 aprile 1992, concernente misure dirette ad accelerare le procedure dei progetti per l'esecuzione di opere con onere a carico del Fondo della protezione civile;

Visto il verbale di sopralluogo, eseguito il 21 maggio 1992 dal Gruppo nazionale difesa catastrofi idrogeologiche, dal quale si evince uno stato di pericolo incombente in località Lagonegro nel comune di Montazzoli;

Vista la nota n. 1546 del 23 giugno 1992 con la quale il comune di Montazzoli trasmette un progetto generale di risanamento della frana, in località Lagonegro, pari a L. 2.771.600.000 comprensivo di uno stralcio per interventi urgenti pari a L. 832.000.000;

Considerata la necessità di provvedere agli interventi più urgenti per i quali si ritiene di dover dare la precedenza all'esecuzione mediante il citato progetto stralcio di alcuni pozzi indicati nel progetto generale;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga all'art. 3 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 e al regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e loro successive modificazioni ed integrazioni;

Dispone:

Art. 1.

Per gli interventi di cui in premessa è assegnata al comune di Montazzoli la somma di L. 500.000.000.

Art. 2.

Il contributo di cui all'art. 1 fa capo all'autorizzazione di spesa di cui all'art. 6, comma 2, del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1991, n. 195.

Art. 3.

Il comune di Montazzoli, oltre agli adempimenti disposti dall'art. 13 della legge 28 ottobre 1986, n. 730, invierà agli organi competenti e al Dipartimento della protezione civile gli elaborati tecnici esecutivi debitamente approvati con delibera comunale relativi ai lavori progettati.

Art. 4.

L'intervento previsto nella presente ordinanza è dichiarato di pubblica utilità, urgente ed indifferibile e, per la sua attuazione, il comune di Montazzoli potrà procedere all'affidamento dei lavori mediante trattativa privata previa gara ufficiosa tra un numero adeguato di ditte idonee, iscritte per categoria ed importo adeguati, e comunque mai inferiore a cinque, oppure previa ogni più celere procedura, a norma delle vigenti disposizioni di legge.

L'ente attuatore è impegnato ad effettuare la consegna dei lavori entro novanta giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza.

Art. 5.

Il Ministro per il coordinamento della protezione civile provvederà alla nomina della commissione di collaudo.

All'uopo viene accantonata la percentuale dell'1% del contributo concesso con cui il Dipartimento provvederà direttamente alla liquidazione delle parcelle dei collaudatori.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 giugno 1992

Il Ministro: CAPRIA

92A3260

ORDINANZA 27 giugno 1992.

Integrazione finanziaria del Fondo per la protezione civile per consentire interventi di emergenza a favore di cittadini interessati a fenomeni migratori di portata straordinaria. (Ordinanza n. 2296/FPC).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto-legge 10 luglio 1982, n. 428, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 agosto 1982, n. 547, con il quale è stato istituito il Fondo per la protezione civile;

Visto l'art. 39, comma 3, del decreto-legge 3 aprile 1992, n. 274, che ha prorogato fino al 31 dicembre 1992 la gestione fuori bilancio del Fondo per la protezione civile di cui al citato decreto-legge n. 428/1982;

Viste le ordinanze n. 2155/FPC del 2 agosto 1991, n. 2185/FPC del 9 dicembre 1991 e n. 2199/FPC del 27 dicembre 1991 pubblicate rispettivamente nella *Gazzetta Ufficiale* n. 187 del 10 agosto 1991, n. 293 del 14 dicembre 1991 e n. 7 del 10 gennaio 1992, con le quali sono stati disposti interventi di emergenza a favore dei cittadini interessati a fenomeni migratori di portata straordinaria;

Considerato che le disponibilità finanziarie già fatte affluire sul Fondo per la protezione civile in attuazione delle precedenti ordinanze vanno esaurendosi e non risultano, pertanto, sufficienti per fronteggiare le numerose spese sostenute in occasione di precedenti emergenze, con particolare riferimento ad una serie di risarcimenti di danni verificatisi in occasione del noto, eccezionale esodo di albanesi nell'agosto 1991;

Tenuto conto delle rilevanti spese resesi necessarie per predisporre strutture di accoglienza e di assistenza in favore degli esodati dai territori della ex Federazione jugoslava, ancor prima della emanazione del decreto-legge 27 maggio 1992, n. 301, che peraltro riguarda esclusivamente questo particolare gruppo di profughi sfollati;

Preso atto della esigenza di coprire spese già da tempo maturate o in corso di assunzione al cui pagamento occorre tempestivamente provvedere in attesa che le risorse finanziarie previste dal richiamato decreto-legge siano effettivamente disponibili dopo il completamento del necessario iter procedurale;

Considerato che, in molte province, per la carenza di strutture di accoglienza, per situazioni sociali, economiche ed igieniche, diversi gruppi di popolazione, sia italiani che stranieri, interessati a fenomeni internazionali migratori (di asilo, di profuganza o comunque esodati anche a causa di situazioni belliche), continuano a prospettare problemi particolarmente gravi di emergenza che non è possibile fronteggiare con gli strumenti assistenziali previsti dalla normativa vigente;

Richiamata la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 2 agosto 1991 con la quale si prendeva atto — a suo tempo — della necessità di fronteggiare la prospettata situazione di emergenza — che assume ancora carattere di attualità — mediante l'adozione di apposita ordinanza da parte del Ministro per il coordinamento della protezione civile;

Vista la dichiarazione dello stato di emergenza ai sensi dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, per fronteggiare l'eccezionale pericolo derivante dal massiccio esodo delle popolazioni provenienti dalla Bosnia-Erzegovina;

Vista la lettera n. 3548 del 3 giugno 1992 con la quale il Ministro dell'interno, allo scopo di fronteggiare le situazioni sopra richiamate, assicura la disponibilità della somma di L. 40.000.000.000 a valere sul cap. 4295 del proprio stato di previsione per il corrente anno, da far affluire al Fondo per la protezione civile;

Vista la lettera n. 3342 del 16 giugno 1992 con la quale il Ministro per gli italiani all'estero e l'immigrazione, nel condividere le esigenze rappresentate dal Ministro dell'interno con la suindicata nota n. 3548, concorda sulla proposta dallo stesso formulata di fare affluire sul Fondo per la protezione civile la somma di L. 40.000.000.000;

Vista la lettera n. 150649 con il quale il Ministro del tesoro formula analogo parere positivo;

Visto l'art. 13 della legge 28 ottobre 1986, n. 730, concernente modalità di rendicontazione da parte dei soggetti accreditatari dei fondi stanziati a valere sul Fondo per la protezione civile;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma ed, in particolare, al regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, ed al regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e loro successive modificazioni ed integrazioni;

Dispone:

Art. 1.

Per far fronte alle gravi situazioni di emergenza nelle quali si trovano o potranno trovarsi i gruppi di popolazione in premessa, sono disposti interventi straordinari a carico del Fondo per la protezione civile.

Art. 2.

Gli interventi straordinari di cui all'art. 1 sono destinati a fronteggiare spese per manutenzione, sistemazione, sorveglianza di ambienti destinati all'accoglienza dei profughi e degli esodati, alloggio, vitto, vestiario, trasporto, assistenza igienico-sanitaria, assistenza economica, spese connesse con eventuali rimpatri, risarcimenti dei danni connessi con le situazioni di emergenza, nonché all'acquisto di strumenti ed attrezzature di supporto per le attività di intervento.

Art. 3.

Per fronteggiare le spese indicate all'art. 2 le prefetture potranno chiedere l'assegnazione di somme straordinarie, nei limiti della disponibilità complessiva di L. 40.000.000.000.

Le richieste saranno valutate dalla Direzione generale dei servizi civili del Ministero dell'interno ed indirizzate al Dipartimento della protezione civile ai fini del conseguente finanziamento.

Le spese potranno essere sostenute direttamente dalle prefetture o rimborsate, sempre attraverso le prefetture, ad enti locali, organismi pubblici e privati, anche a carattere internazionale, sulla base di idonea documentazione.

Ai fini della rendicontazione si applicano le disposizioni di cui all'art. 13 della legge 28 ottobre 1986, n. 730, citata nelle premesse.

Art. 4.

L'onere relativo è posto a carico del Fondo per la protezione civile il quale viene integrato dell'importo di L. 40.000.000.000, mediante prelevamento dal cap. 4295 dello stato di previsione del Ministero dell'interno per il corrente anno finanziario.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 giugno 1992

Il Ministro: CAPRIA

92A3261

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Mancata conversione del decreto-legge 8 maggio 1992, n. 278, recante: «Disposizioni urgenti in materia di tariffe telefoniche nazionali».

Il decreto-legge 8 maggio 1992, n. 278, recante: «Disposizioni urgenti in materia di tariffe telefoniche nazionali» non è stato convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione, avvenuta nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 107 del 9 maggio 1992.

92A3264

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso le seguenti Università sono vacanti alcuni posti di professore universitario di ruolo di prima fascia, per le discipline sottospecificate, alla cui copertura le facoltà interessate intendono provvedere mediante trasferimento:

UNIVERSITÀ CATTOLICA DEL «SACRO CUORE» DI MILANO

Facoltà di magistero:

psicologia sociale.

UNIVERSITÀ «FEDERICO II» DI NAPOLI

Facoltà di scienze politiche:

pianificazione ed organizzazione territoriale.

UNIVERSITÀ DI VENEZIA

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:

tutela dei parchi e delle risorse naturali.

Gli aspiranti al trasferimento ai posti anzidetti dovranno presentare le proprie domande direttamente ai presidi delle facoltà interessate, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

92A3235

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso le seguenti Università sono vacanti alcuni posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia, per le discipline sottospecificate, alla cui copertura le facoltà interessate intendono provvedere mediante trasferimento:

UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

Facoltà di magistero:

tecnologie dell'istruzione;
metodologia e tecniche del lavoro di gruppo.

UNIVERSITÀ DI FERRARA

Facoltà di magistero

filologia romanza.

UNIVERSITÀ DI UDINE

Facoltà di lettere e filosofia:

antropologia culturale.

Gli aspiranti al trasferimento ai posti anzidetti dovranno presentare le proprie domande direttamente ai presidi delle facoltà interessate, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

92A3236

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Ammissione dei lavoratori dipendenti dalla Edi.Me. - Edizioni meridionali S.p.a. di Napoli al trattamento di pensionamento anticipato.

Con decreto ministeriale 25 giugno 1992 in favore dei lavoratori dipendenti dalla Edi.Me. - Edizioni meridionali S.p.a. di Napoli che versino nell'ipotesi di cui all'art. 37 della legge 5 agosto 1981, n. 416, è ammessa la possibilità di beneficiare del pensionamento anticipato previsto dal citato articolo, per il periodo dal 7 febbraio 1992 al 7 febbraio 1993.

92A3238

MINISTERO DEL TESORO

N. 130

Corso dei cambi del 6 luglio 1992 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1146.500	1146,500	1146,500	1146,500	1146.500	1146.500	1146.440	1146.500	1146.500	1146,500
E.C.U.	1550.100	1550,100	1550 —	1550,100	1550,100	1550,100	1550.100	1550.100	1550.100	1550.100
Marco tedesco	756.750	756,750	756.750	756,750	756,750	756,750	756.810	756.750	756.750	756.750
Franco francese	224.620	224.620	224.200	224,620	224.620	224.620	224.650	224.620	224.620	224.620
Lira sterlina	2189.300	2189,300	2189 —	2189,300	2189.300	2189.300	2189.300	2189.300	2189.300	2189.300
Fiorino olandese	671.370	671.370	671,500	671,370	671.370	671.370	671.300	671.370	671.370	671.370
Franco belga	36.759	36,759	36,790	36,759	36,759	36,759	36.759	36.759	36.759	36.750
Peseta spagnola	11.973	11,973	12.030	11,973	11,973	11,973	11.973	11.973	11.973	11,970
Corona danese	196.880	196,880	197 —	196,880	196,880	196.880	196.880	196.880	196.880	196,880
Lira irlandese	2018.200	2018,200	2018 —	2018,200	2018.200	2018.200	2018.400	2018.200	2018.200	—
Dracma greca	6,203	6.203	6.200	6,203	6.203	6,203	6.207	6.203	6.203	—
Escudo portoghese	9.055	9.055	9,060	9,055	9.055	9,055	9.060	9.055	9.055	9.050
Dollaro canadese	955.600	955,600	955 —	955,600	955.600	955,600	956 —	955.600	955.600	955.600
Yen giapponese	9.212	9.212	9.260	9.212	9.212	9,212	9.212	9.212	9.212	9.210
Franco svizzero	844.350	844.350	845 —	844,350	844.350	844.350	844.500	844.350	844.350	844.350
Scellino austriaco	107.530	107.530	107.500	107,530	107.530	107.530	107.539	107.530	107.530	107.530
Corona norvegese	193.020	193.020	193.100	193.020	193.020	193.020	193.120	193.020	193.020	193.020
Corona svedese	209.390	209.390	209,250	209,390	209,390	209,390	209.500	209.390	209.390	209.390
Marco finlandese	277,550	277,550	277,500	277,550	277,550	277,550	277.600	277.550	277.550	—
Dollaro australiano	853,750	853,750	853 —	853,750	853.750	853,750	853,750	853.750	853.750	853.750

Media dei titoli del 6 luglio 1992

Titolo	Media
Rendita 5% 1935	50.950
Redimibile 10% (Edilizia scolastica) 1977-92	103.400
» 12% (Beni Esteri 1980)	105.350
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	96.600
Certificati del Tesoro speciali 18- 3-1987/94	88.825
» » » 21- 4-1987/94	87.975
» » C.T.O. 12.50% 1- 6-1989/95	98.650
» » » 12.50% 19- 6-1989/95	98.300
» » » 12.50% 18- 7-1989/95	98.600
» » » 12.50% 16- 8-1989/95	99.500
» » » 12,50% 20- 9-1989/95	99.375
» » » 12.50% 19-10-1989/95	99.325
» » » 12,50% 20-11-1989/95	99.175
» » » 12.50% 18-12-1989/95	99.150
» » » 12.50% 17- 1-1990/96	99 —
» » » 12.50% 19- 2-1990/96	98.900
» » » 12.50% 16- 5-1990/96	98.800
» » » 12.50% 15- 6-1990/96	98.800
» » » 12.50% 19- 9-1990/96	98.600
» » » 12.50% 20-11-1990/96	98.725
Certificati del Tesoro C.T.O. 10.25% 1-12-1988/96	98.525
» » » 12.50% 18- 1-1991/97	98.525
» » » 12.00% 17- 4-1991/97	98.700
» » » 12.00% 19- 6-1991/97	97.950
» » » 12.50% 20- 1-1992/98	97.70
Certificati di credito del Tesoro 8.75% 18- 6-1987/93	99.900
» » » 8.75% 17- 7-1987/93	96.050
» » » 8.50% 19- 8-1987/93	104 —
» » » 8.50% 18- 9-1987/93	100.400
» » » 13.95% 1- 1-1990/94	102.050
» » » 13.95% 1- 1-1990/94 II	102 —
» » » TR 2.5% 1983/93	101.750
» » » Ind. 20- 7-1987/92	99.825
» » » » 19- 8-1987/92	99.825
» » » » 1-11-1987/92	99.725
» » » » 1-12-1987/92	99.825
» » » » 1- 1-1988/93	99.725

Titolo	Scadenza	Prezzo
Certificati di credito del Tesoro Ind.	1- 2-1988 93	99.725
» » » »	1- 3-1988 93	99.800
» » » »	1- 4-1988 93	99.675
» » » »	1- 5-1988 93	99.825
» » » »	1- 6-1988 93	100.025
» » » »	18- 6-1986 93	99.875
» » » »	1- 7-1988 93	100.375
» » » »	17- 7-1986 93	99.950
» » » »	1- 8-1988 93	100 —
» » » »	19- 8-1986 93	99.675
» » » »	1- 9-1988 93	99.925
» » » »	18- 9-1986 93	99.350
» » » »	1-10-1988 93	99.600
» » » »	20-10-1986 93	99.050
» » » »	1-11-1988 93	99.925
» » » »	18-11-1987 93	99.075
» » » »	19-12-1986 93	99.325
» » » »	1- 1-1989 94	99.925
» » » »	1- 2-1989 94	99.800
» » » »	1- 3-1989 94	99.800
» » » »	15- 3-1989 94	99.750
» » » »	1- 4-1989 94	99.700
» » » »	1- 9-1989 94	99.475
» » » »	1-10-1987 94	99.225
» » » »	1-11-1989 94	98.850
» » » »	1- 1-1990 95	99.200
» » » »	1- 2-1985 95	99.125
» » » »	1- 3-1985 95	97.250
» » » »	1- 3-1990 95	98.625
» » » »	1- 4-1985 95	97.300
» » » »	1- 5-1985 95	97.450
» » » »	1- 5-1990 95	98.500
» » » »	1- 6-1985 95	98.050
» » » »	1- 7-1985 95	99.675
» » » »	1- 7-1990 95	98.825
» » » »	1- 8-1985 95	99.075
» » » »	1- 9-1985 95	98.475
» » » »	1- 9-1990 95	98.750
» » » »	1-10-1985 95	98.100
» » » »	1-10-1990 95	98.375
» » » »	1-11-1985 95	97.750
» » » »	1-11-1990 95	98.500
» » » »	1-12-1985 95	98.175
» » » »	1-12-1990 95	98.525
» » » »	1- 1-1986 96	97.675
» » » »	1- 1-1986 96 . .	98.475
» » » »	1- 1-1991 96	99 —
» » » »	1- 2-1986 96	98.550
» » » »	1- 2-1991 96	98.450
» » » »	1- 3-1986 96	97.700
» » » »	1- 4-1986 96	97.375
» » » »	1- 5-1986 96	97.750
» » » »	1- 6-1986 96	98.850
» » » »	1- 7-1986 96	99.150
» » » »	1- 8-1986 96	98.500
» » » »	1- 9-1986 96	98.450
» » » »	1-10-1986 96	97.350
» » » »	1-11-1986 96	97.125
» » » »	1-12-1986 96	97.125
» » » »	1- 1-1987 97	96.850
» » » »	1- 2-1987/97	96.750
» » » »	18- 2-1987/97	96.875
» » » »	1- 3-1987 97	97 —
» » » »	1- 4-1987 97	96.650
» » » »	1- 5-1987 97	97 —
» » » »	1- 6-1987 97	98.400
» » » »	1- 7-1987 97	98.550
» » » »	1- 8-1987 97	98.950
» » » »	1- 9-1987/97	98.425
» » » »	1- 3-1991/98	97.625
» » » »	1- 4-1991/98	97.150
» » » »	1- 5-1991 98	96.750
» » » »	1- 6-1991 98	97.100
» » » »	1- 7-1991 98	97.400
» » » »	1- 8-1991 98	97.425
» » » »	1- 9-1991 98	97.250
» » » »	1-10-1991 98	97 —
» » » »	1-11-1991 98	96.800

Titolo	Tasso	Scadenza	Prezzo
Buoni Tesoro Pol.	11.50%	1- 8-1992	99.550
» » »	12.50%	1- 9-1992	99.575
» » »	12.50%	1-10-1992	99.500
» » »	12.50%	1- 2-1993	99.500
» » »	12.50%	1- 7-1993	99.450
» » »	12.50%	1- 8-1993	99 —
» » »	12.50%	1- 9-1993	98.825
» » »	12.50%	1-10-1993	98.750
» » »	12.50%	1-11-1993	98.775
» » »	12.50%	1-11-1993 Q	98.750
» » »	12.50%	17-11-1993	99 —
» » »	12.50%	1-12-1993	98.850
» » »	12.50%	1- 1-1989 94	98.950
» » »	12.50%	1- 1-1990 94	98.700
» » »	12.50%	1- 2-1990 94	98.125
» » »	12.50%	1- 3-1990 94	98.125
» » »	12.50%	1- 5-1990 94	98.150
» » »	12.50%	1- 6-1990 94	98.550
» » »	12.50%	1- 7-1990 94	98.650
» » »	12.50%	1- 9-1990 94	97.950
» » »	12.50%	1-11-1990 94	98.175
» » »	12.50%	1- 1-1991 96	97.500
» » »	12.50%	1- 3-1991 96	97.700
» » »	12.00%	1- 6-1991 96	96.075
» » »	12.50%	1- 9-1991 96	96
» » »	12.00%	1-11-1991 96	96
» » »	12.50%	1- 6-1990 97	97.050
» » »	12.50%	16- 6-1990 97	97.500
» » »	12.50%	1-11-1990 97	97.200
» » »	12.50%	1- 1-1991 98	97.150
» » »	12.50%	19- 3-1991 98	97.625
» » »	12.00%	20- 6-1991 98	95.025
» » »	12.50%	18- 9-1991 98	94.750
» » »	12.50%	1- 3-1991 2001	97.850
» » »	12.00%	1- 6-1991 2001	95.350
» » »	12.00%	1- 9-1991 2001	95.275

Titolo	Scadenza	Tasso	Prezzo
Certificati credito Tesoro E.C.U.	22-11-1984 92	10.50% .	99.675
» » » »	22- 2-1985 93	9.60% .	99.675
» » » »	15- 4-1985 93	9.75% .	99.975
» » » »	22- 7-1985 93	9.00% .	99.125
» » » »	25- 7-1988 93	8.75% .	98.725
» » » »	28- 9-1988 93	8.75% .	97.100
» » » »	26-10-1988 93	8.65% .	97.650
» » » »	22-11-1985 93	8.75% .	98.900
» » » »	28-11-1988 93	8.50% .	96.325
» » » »	28-12-1988 93	8.75% .	96.600
» » » »	21- 2-1986 94	8.75% .	98.525
» » » »	25- 3-1987 94	7.75% .	95.850
» » » »	19- 4-1989 94	9.90% .	101.250
» » » »	26- 5-1986 94	6.90% .	95.225
» » » »	26- 7-1989 94	9.65% .	101.350
» » » »	30- 8-1989 94	9.65% .	100.175
» » » »	26-10-1989 94	10.15% .	101.950
» » » »	22-11-1989 94	10.70% .	102.025
» » » »	24- 1-1990 95	11.15% .	104.150
» » » »	27- 3-1990 95	12.00% .	104 —
» » » »	24- 5-1989 95	9.90% .	104.075
» » » »	29- 5-1990 95	11.50% .	105.950
» » » »	26- 9-1990 95	11.90% .	103.300

Il contabile del portafoglio dello Stato: ANGELA MARIA STORACI

92M06072

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Parere del comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini sulla domanda di riconoscimento della denominazione di origine controllata e garantita «Sagrantino di Montefalco» e proposta del relativo disciplinare di produzione.

Il comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini, istituito a norma dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, esaminata la domanda intesa ad ottenere il riconoscimento della denominazione di origine controllata e garantita «Sagrantino di Montefalco» ha espresso parere favorevole al suo accoglimento proponendo per il vino — ai fini dell'emanazione del decreto presidenziale di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica sopra citato — il rispettivo disciplinare di produzione.

Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di disciplinare di produzione dovranno essere inviate dagli interessati al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale della produzione agricola, entro sessanta giorni dalla data della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita «Sagrantino di Montefalco»

Art. 1.

La denominazione di origine controllata e garantita «Sagrantino di Montefalco» è riservata al vino rosso nelle tipologie secco o passito che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

La denominazione di origine controllata e garantita «Sagrantino di Montefalco» è riservata ai vini di cui all'art. 1 ottenuti dai vigneti costituiti dalle uve del vitigno Sagrantino in purezza.

Art. 3.

Le uve destinate alla produzione dei vini «Sagrantino di Montefalco» devono essere prodotte nella zona di produzione appresso indicata che comprende l'intero territorio amministrativo del comune di Montefalco e parte del territorio dei comuni di Bevagna, Gualdo Cattaneo, Castel Ritaldi e Giano dell'Umbria siti in provincia di Perugia.

Tale zona è così delimitata:

da una linea che, partendo dal punto di incontro del confine comunale di Montefalco con il torrente Teverone a nord-ovest di q. 206, prosegue, in direzione sud, lungo il confine del territorio comunale fino a Mercatello. Da Mercatello, la linea di delimitazione, percorre in direzione sud-est la strada fino a Bruna dove incrocia la strada per S. Vito che percorre fino a q. 250. Da qui la linea di delimitazione prosegue risalendo un fossatello e toccando successivamente le quote 254 e 276: indi prosegue oltre detto fossatello seguendo una carrareccia esistente che passando per q. 351 in prossimità Le Fosse imbocca in direzione sud-ovest la strada Castel Ritaldi-Francocci fino ad incontrare il confine comunale di Castel Ritaldi. Segue detto confine comunale in direzione C. Lombricchio e prosegue su detto confine, passando per Fosso Rovicciano, quote 452, 445, 488 raggiungendo q. 436 nei pressi di C. Mazzoccanti. Da questo punto la linea di delimitazione prosegue in direzione nord-ovest in comune di Giano dell'Umbria, inizialmente lungo una carrareccia ivi esistente; indi seguendo un fossato e toccando le quote 389 e 377, raggiunge la q. 360 in prossimità di Passo della Puglia. Di qui la linea di delimitazione segue la carrareccia per il Seggiano passando per q. 411, q. 424 e q. 455. Di qui seguendo sempre la carrareccia e poi un tratto di spartiacque, raggiunge q. 495 e sempre sul crinale, aggira il centro abitato di Giano dell'Umbria, indi prosegue su una carrareccia che tocca q. 530, q. 552, q. 549 (C. Mancini), q. 546. Continua in direzione C. Casali (q. 549) e di frazione Castagnola e poco prima della frazione stessa imbocca il sentiero esistente che porta a q. 406. Di qui la linea di delimitazione percorre in direzione nord-ovest (Tamagnino), la carrareccia esistente, toccando successivamente le quote 415, 409. Prosegue poi in direzione sud-ovest (Montecchio) toccando le quote 419, 427, 454 e percorrendo sempre detta carrareccia fino ad incontrare il confine comunale di Giano dell'Umbria che segue in direzione nord lungo il Fosso del Peccato fino a q. 341 in prossimità di C. Regnicolo. Da questo punto, la linea di delimitazione segue un fossatello esistente e toccando q. 436, q. 389 raggiunge la carreggiabile per Le Torri, toccando successivamente le quote 422, 431 e 435.

Da località Le Torri, la linea di delimitazione continua lungo la carreggiabile per S. Terenziano che percorre in direzione nord-ovest fino in prossimità di q. 528. Di qui raggiunge la polla d'acqua in prossimità di q. 524 e segue il fossatello esistente, in direzione nord, passando per q. 322 e più oltre lungo il fosso di Sagrano, proseguendo sempre in direzione nord, risale a q. 344, raggiunge località Il Casino e di qui imbocca una carrareccia che passando per q. 448 raggiunge q. 453. Di qui, la linea di delimitazione procede verso nord, in direzione Il Mulinaccio seguendo il Fosso Malvano che discende fino a q. 254 da dove devia in direzione est lungo il fosso tra C. Vignale e C. S. Angelo fino a raggiungere la carrareccia per C. Antica. Segue tale carrareccia toccando successivamente q. 491, C. Antica, q. 479, q. 451 in prossimità di C. Azzolina e prosegue oltre, sempre su detta carrareccia, in direzione sud-est passando per S. Maria, Case Mattia, Castello e Sant'Andrea. Raggiunge quindi, q. 320, punto di incontro con la carreggiabile per Ponte di Ferro, che segue in direzione sud, toccando successivamente le quote 343, 350, 382 e, poco oltre, imbocca la carrareccia che raggiunge, a q. 415, la carreggiabile per C. Bordoni che segue per breve tratto, indi riprende la carrareccia che scende a q. 372 e q. 315. Di qui, la linea di delimitazione continua in direzione sud-est discendendo l'impluvio e toccando successivamente le quote 293, 290, 279 fino a raggiungere la confluenza del T. del Molino con il torrente Puglia. Risale quindi T. del Molino fino a q. 287 (Bastardo). Da Bastardo la linea di delimitazione segue la carreggiabile per Ponte di Ferro in direzione nord-est, fino in prossimità di q. 294, indi, in direzione nord-ovest, raggiunge Ponte di Ferro, lo supera passando per le quote 257, 251, 247, 246, costeggia Podere Romita, C. Castellani, C. Orazio, Poderetto e raggiunge q. 209, in prossimità di Madonna della Puglia. Da questo punto, la linea di delimitazione segue, in direzione nord, il Fosso Rubbiantino, toccando le quote 221, 226, 228 e, poco oltre, devia in direzione est risalendo il fossato esistente fino a raggiungere la carrareccia per Podere Torre Pomonte, in prossimità di q. 316, che segue per breve tratto. Quindi risale l'impluvio esistente che passa per le quote 279, 299, 370 e 436. Da q. 436, la linea di delimitazione imbocca la carrareccia esistente in direzione sud-est e la percorre toccando successivamente q. 427, q. 435, Casemarco, C. La Botte, Podere La Romita, q. 395, C. Piccini fino a raggiungere il Fosso Castellara, in prossimità della q. 470. Discende tale fosso fino ad incontrare una carrareccia che costeggia ad ovest la località Le Macchie sino a raggiungere la q. 326 laddove incrocia il fosso che costeggia a nord la località Bentino, lungo il quale risale, toccando q. 378, fino a raggiungere la q. 550.

Sempre lungo il corso d'acqua, la linea di delimitazione risale verso nord per circa 300 m fino ad incontrare la carrareccia esistente che segue percorrendola in direzione est fino a raggiungere q. 590 e poi, in direzione nord, costeggiando C. Puccini e raggiunge, superata q. 626, il fosso esistente, in prossimità di q.. 647. Ridiscende tale fossato in direzione nord-est fino alla q. 304 dopo aver superato C. Figarelli. Da q. 304, la linea di delimitazione raggiunge la carreggiabile esistente e la percorre in direzione ovest fino in prossimità della q. 455. Di qui segue la carrareccia che costeggia a sud-ovest Colle del Pino e raggiunge il Fosso di Nasso, lo segue in direzione nord fino alla confluenza di questi con il Rio dell'Acqua Rossa che risale in direzione nord-ovest fino in prossimità di C. Bollena. Attraversa la strada per tale cascina e prosegue per l'impluvio che in direzione nord raggiunge il Fosso di Castelbuono, lo percorre in direzione nord-est fino ad incontrare la carrereccia per la località Il Collaccio. La percorre in direzione nord fino a q. 338 ove raggiunge il Fosso Rapace. Segue il Fosso Rapace, in direzione nord, fino in prossimità di Limigiano, punto di confluenza con il Fosso Casco dell'Acqua. Risale quest'ultimo fino a q. 276 e quindi imbocca la carrareccia che, in direzione nord-est, raggiunge la strada per Cannara sul confine comunale di Bevagna. Segue per il confine comunale di Bevagna in direzione nord-est fino in prossimità di C. Pesci ove incontra la Via Ducale che percorre fino a q. 198, poco oltre Ponte dell'Isola. Segue quindi la carreggiabile che costeggia ad est il convento dell'Annunziata e a q. 213, in prossimità di Capro, riprende la Via Ducale che percorre fino a Bevagna e più esattamente fino in corrispondenza di q. 204 ove detta strada raggiunge il Torrente Teverone. Da qui la linea di delimitazione segue il T. Teverone fino a raggiungere il punto di incontro del torrente con il confine comunale di Montefalco, a nord-ovest di q. 206 ove la delimitazione ha avuto inizio.

Art. 4.

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini di cui all'art. 1 devono essere quelle tradizionali della zona e, comunque, atte a conferire alle uve ed ai vini derivati le relative caratteristiche.

Sono pertanto da considerarsi idonei unicamente i terreni collinari di buona esposizione con esclusione dei fondovalle.

I sesti d'impianto, le forme di allevamento e i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati o, comunque, atti a non modificare le caratteristiche delle uve e dei vini.

È esclusa ogni pratica di forzatura.

La resa massima di uva, ammessa per la produzione dei vini «Sagrantino di Montefalco», non deve essere superiore a 80 q.li per ettaro di vigneto in coltura specializzata.

Al limite massimo di resa in ettaro sopra indicato, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la resa dovrà essere riportata attraverso un'accurata cernita delle uve, purché la produzione totale del vigneto non superi del 20% il quantitativo sopra indicato.

Le uve, di cui all'art. 2, destinate alla vinificazione, devono assicurare al vino «Sagrantino di Montefalco secco» un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di 12,5 vol.% e al tipo «passito», previo, appassimento, un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di 14 vol.%.

La regione Umbria, con proprio decreto, sentite le organizzazioni di categoria interessate, di anno in anno, prima della vendemmia, tenuto conto delle condizioni ambientali di coltivazione, può stabilire un limite massimo di produzione di uva per ettaro inferiore a quello fissato dal presente disciplinare di produzione dandone immediata comunicazione al Ministero dell'agricoltura e delle foreste ed al comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini.

Qualora la resa unitaria delle uve ecceda il limite massimo stabilito dalla regione, ma rientri in quello massimo previsto dal presente disciplinare di produzione, le uve prodotte entro i limiti stabiliti dalla regione non perdono il diritto alla denominazione di origine controllata e garantita.

Art. 5.

Le operazioni di vinificazione e di invecchiamento obbligatorio devono essere effettuate nell'ambito territoriale dei comuni compresi, anche se solo parzialmente, nella zona di produzione di cui all'art. 3, nonché dei comuni di Foligno e di Spoleto e, per il solo invecchiamento, anche nell'ambito del comune di Marsciano in provincia di Perugia.

La resa massima dell'uva in vino non deve essere superiore: al 65% per il «Sagrantino di Montefalco secco» e al 45%, riferito allo stato fresco dell'uva, per la tipologia «passito».

Qualora le rese uva-vino superino i limiti sopra riportati le eccedenze non avranno diritto alle rispettive denominazioni di origine controllata e garantita.

Nella vinificazione sono ammesse solo le pratiche enologiche, leali e costanti, atte a conferire al vino le sue peculiari caratteristiche.

Il vino «Sagrantino di Montefalco secco» non può essere immesso al consumo se non dopo aver subito un periodo d'invecchiamento di almeno trenta mesi, di cui almeno dodici in botti di legno.

Il vino «Sagrantino di Montefalco passito» non può essere immesso al consumo se non dopo aver subito un periodo d'invecchiamento di almeno trenta mesi.

I periodi dinvecchiamento, di cui sopra, decorrono dal 1° dicembre dell'anno di produzione delle uve.

Il vino a denominazione di origine controllata e garantita «Sagrantino di Montefalco» deve essere sottoposto alla prova di degustazione prevista dal punto 4 dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930.

Tale prova di degustazione deve essere effettuata secondo le norme all'uopo impartite dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, sentito il parere del comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini.

Art. 6.

Il vino «Sagrantino di Montefalco secco», all'atto dell'immissione al consumo, deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

colore: rosso rubino intenso talvolta con riflessi violacei e tendente al granato con l'invecchiamento;

odore: delicato caratteristico che ricorda quello delle more di rovo;

sapore: asciutto, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 13 vol.%;

acidità totale minima: 5 per mille;

estratto secco netto minimo: 26 per mille.

Il vino «Sagrantino di Montefalco passito», all'atto dell'immissione al consumo, deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

colore: rosso rubino carico talvolta con riflessi violacei e tendente al granato con l'invecchiamento;

odore: delicato caratteristico che ricorda quello delle more di rovo;

sapore: abboccato, armonico, gradevole;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 14.5 vol.%;

residuo zuccherino minimo: 30 grammi/l;

acidità totale minima: 5 per mille;

estratto secco netto minimo: 30 per mille.

È facoltà del Ministro dell'agricoltura e delle foreste di modificare, con proprio decreto, i limiti sopra indicati per l'acidità e l'estratto secco.

Art. 7.

È vietato usare, assieme alla denominazione di origine controllata e garantita «Sagrantino di Montefalco» qualsiasi qualificazione aggiuntiva diversa da quelle previste nel presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi «superiore», «riserva», «extra», «fine», «selezionato» e similari.

È tuttavia consentito l'uso d'indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l'acquirente.

È consentito, altresì, l'uso d'indicazioni geografiche e toponomastiche che facciano riferimento a comuni, frazioni, aree, fattorie, zone e località comprese nella zona delimitata di cui all'art. 3, dalle quali effettivamente provengono le uve da cui il vino così qualificato è stato ottenuto.

Sulle bottiglie contenenti i vini Sagrantino di Montefalco «secco» o «passito» deve figurare l'indicazione, veritiera e documentabile, dell'annata di produzione delle uve.

Art. 8.

I vini Sagrantino di Montefalco «secco» o «passito» devono essere confezionati in bottiglie di vetro di volume nominale non superiore a 5 litri chiuse con tappi di sughero e, per quanto riguarda l'abbigliamento e la tipologia, confacenti ai tradizionali caratteri di un vino di particolare pregio.

92A3234

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

CHIETI
Libreria PIROLA MAGGIOLI
di De Luca
Via A. Herio, 21

PESCARA
Libreria COSTANTINI
Corso V Emanuele, 146
Libreria dell'UNIVERSITÀ
di Lidia Cornacchia
Via Galilei, angolo via Gramsci

TERAMO
Libreria IPOTESI
Via Oberdan 9

BASILICATA

MATERA
Cartolibreria
Eredi ditta MONTEMURRO NICOLA
Via delle Beccherie, 69

POTENZA
Ed. Libr. PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

CATANZARO
Libreria G. MAURO
Corso Mazzini, 89

COSENZA
Libreria DOMUS
Via Monte Santo

PALMI (Reggio Calabria)
Libreria BARONE PASQUALE
Via Roma, 31

REGGIO CALABRIA
Libreria PIROLA MAGGIOLI
di Fiorelli E
Via Buozzi, 23

SOVERATO (Catanzaro)
Rivendita generi Monopolio
LEOPOLDO MICO
Corso Umberto 144

CAMPANIA

ANGRI (Salerno)
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goti, 4

AVELLINO
Libreria CESA
Via G. Nappi, 47

BENEVENTO
Libreria MASONE NICOLA
Viale dei Rettori, 71

CASERTA
Libreria CROCE
Piazza Dante

CAVA DEI TIRRENI (Salerno)
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253

FORIO D'ISCHIA (Napoli)
Libreria MATTERA

NOCERA INFERIORE (Salerno)
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile ang via S Matteo, 51

SALERNO
Libreria ATHENA S.a.s
Piazza S Francesco, 66

EMILIA-ROMAGNA

ARGENTA (Ferrara)
C S P - Centro Servizi Polivalente S r l
Via Matteotti, 36/B

FORLÌ
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica, 54
Libreria MODERNA
Corso A Diaz, 2/F

MODENA
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210

PARMA
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo

PIACENZA
Tip. DEL MAINO
Via IV Novembre, 160

RAVENNA
Libreria TARANTOLA
Via Matteotti, 37

REGGIO EMILIA
Libreria MODERNA
Via Guido da Castello, 11/B

RIMINI (Forlì)
Libreria DEL PROFESSIONISTA
di Giorgi Egidio
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

GORIZIA
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16

PORDENONE
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre

TRIESTE
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
Libreria TERGESTE S.a.s
Piazza della Borsa, 15

UDINE
Cartolibreria UNIVERSITAS
Via Pracchiuso, 19
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
Libreria TARANTOLA
Via V. Veneto, 20

LAZIO

APRILIA (Latina)
Ed BATTAGLIA GIORGIA
Via Mascagni

FROSINONE
Cartolibreria LE MUSE
Via Marittima, 15

LATINA
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto 28/30

LAVINIO (Roma)
Edicola di CIANFANELLI A. & C.
Piazza del Consorzio, 7

RIETI
Libreria CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8

ROMA
AGENZIA 3A
Via Aureliana, 59
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
Ditta BRUNO E ROMANO SGUEGLIA
Via Santa Maria Maggiore, 121
Cartolibreria ONORATI AUGUSTO
Via Raffaele Garofalo, 33
Libreria GABRIELE MARIA GRAZIA
c/o Chiosco Pretura di Roma
Piazzale Clodio

SORA (Frosinone)
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E. Zincone, 28

TIVOLI (Roma)
Cartolibreria MANNELLI
di Rosarita Sabatini
Viale Mannelli, 10

TUSCANIA (Viterbo)
Cartolibreria MANCINI DUILIO
Viale Trieste

VITERBO
Libreria "AR" di Massi Rossana e C.
Palazzo Uffici Finanziari
Località Pietrare

LIGURIA

IMPERIA
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25

LA SPEZIA
Libreria CENTRALE
Via Colli, 5

SAVONA
Libreria IL LEGGIO
Via Montenotte, 36/R

LOMBARDIA

ARESE (Milano)
Cartolibreria GRAN PARADISO
Via Valera, 23

BERGAMO
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74

BRESCIA
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13

COMO
Libreria NANI
Via Cairoli, 14

CREMONA
Libreria DEL CONVEGNO
Corso Campi, 72

MANTOVA
Libreria ADAMO DI PELLEGRINI
di M. Di Pellegrini e D. Ebbi S.n.c
Corso Umberto I, 32

PAVIA
GARZANTI Libreria internazionale
Palazzo Università
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C

SONDRIO
Libreria ALESSO
Via dei Caimi, 14

VARESE
Libreria PIROLA
Via Albuzzi, 8
Libreria PONTIGGIA e C.
Corso Moro, 3

MARCHE

ANCONA
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5

ASCOLI PICENO
Libreria MASSIMI
Corso V. Emanuele, 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 188

MACERATA
Libreria MORICHETTA
Piazza Annessione, 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11

PESARO
LA TECNOGRAFICA
di Mattioli Giuseppe
Via Mameli, 80/82

MOLISE

CAMPOBASSO
DI.E.M. Libreria giuridica
c/o Palazzo di Giustizia
Viale Elena, 1

ISERNIA
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE

ALESSANDRIA
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri, 31

ALBA (Cuneo)
Casa Editrice ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19

ASTI
Libreria BORELLI TRE RE
Corso Alfieri, 364

BIELLA (Vercelli)
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6

CUNEO
Casa Editrice ICAP
Piazza D Galimberti, 10

TORINO
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20
SO.CE.DI. S.r.l.
Via Roma, 80

PUGLIA

ALTAMURA (Bari)
JOLLY CART di Lorusso A. & C.
Corso V. Emanuele, 65

BARI
Libreria FRANCO MILELLA
Viale della Repubblica, 16/B
Libreria LATERZA e LAVIOSA
Via Crisanzio, 16

BRINDISI
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4

CORATO (Bari)
Libreria GIUSEPPE GALISE
Piazza G. Matteotti, 9

FOGGIA
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21

LECCE
Libreria MILELLA
Via Palmieri, 30

MANFREDONIA (Foggia)
IL PAPIRO - Rivendita giornali
Corso Manfredi, 126

TARANTO
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

ALGHERO (Sassari)
Libreria LOBRANO
Via Sassari, 65

CAGLIARI
Libreria DESSÌ
Corso V Emanuele, 30/32

NUORO
Libreria DELLE PROFESSIONI
Via Manzoni, 45/47

ORISTANO
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70

SASSARI
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10

SICILIA

AGRIGENTO
Libreria L'AZIENDA
Via Callicratide, 14/16

CALTANISSETTA
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto I, 36

CATANIA
ENRICO ARLIA
Rappresentanze editoriali
Via V Emanuele, 62
Libreria GARGIULO
Via F. Riso, 56/58
Libreria LA PAGLIA
Via Etnea, 393/395

ENNA
Libreria BUSCEMI G. B.
Piazza V. Emanuele

FAVARA (Agrigento)
Cartolibreria MILIOTO ANTONINO
Via Roma, 60

MESSINA
Libreria PIROLA
Corso Cavour, 47

PALERMO
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Don Bosco, 3
Libreria FLACCOVIO S.F.
Piazza V. E. Orlando, 15/16

RAGUSA
Libreria E. GIGLIO
Via IV Novembre, 39

SIRACUSA
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22

TRAPANI
Libreria LO BUE
Via Cassio Cortese, 8

TOSCANA

AREZZO
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42

FIRENZE
Libreria MARZOCCO
Via de' Martelli, 22 R

GROSSETO
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9

LIVORNO
Libreria AMEDEO NUOVA
di Quilici Irma & C S.n.c
Corso Amedeo, 23/27

LUCCA
Libreria BARONI
Via S. Paolino, 45/47
Libreria Prof.le SESTANTE
Via Montanara, 9

MASSA
GESTIONE LIBRERIE
Piazza Garibaldi, 8

PISA
Libreria VALLERINI
Via dei Mille, 13

PISTOIA
Libreria TURELLI
Via Macallè, 37

SIENA
Libreria TICCI
Via delle Terme, 5/7

TRENTINO-ALTO ADIGE

BOLZANO
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6

TRENTO
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

FOLIGNO (Perugia)
Libreria LUNA di Verri e Bibi s.n.c
Via Gramsci, 41

PERUGIA
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82

TERNI
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito 29

VENETO

BELLUNO
Cartolibreria BELLUNESE
di Baldan Michela
Via Loreto, 22

PADOVA
Libreria DRAGHI - RANDI
Via Cavour, 17

ROVIGO
Libreria PAVANELLO
Piazza V Emanuele, 2

TREVISO
Libreria CANOVA
Via Calmaggiore, 31

VENEZIA
Libreria GOLDONI
Calle Goldoni 4511

VERONA
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5

VICENZA
Libreria GALLA
Corso A Palladio, 41/43

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;

— presso le Concessionarie speciali di:
BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, Cartiere Miliani Fabriano - S.p.a., via Cavour, 17;

— presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1992

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1992
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1992 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1992

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:

- annuale	L. 330.000
- semestrale	L. 180.000

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte *costituzionale*:

- annuale	L. 60.000
- semestrale	L. 42.000

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:

- annuale	L. 185.000
- semestrale	L. 100.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:

- annuale	L. 60.000
- semestrale	L. 42.000

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:

- annuale	L. 185.000
- semestrale	L. 100.000

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali:

- annuale	L. 635.000
- semestrale	L. 350.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di* **L. 80.000**, *si avrà diritto a ricevere l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1992.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L. 1.200
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.200
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L. 2.400
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni sedici pagine o frazione	L. 1.200
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 115.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 75.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 7.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1992
(*Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali*)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L. 1.300.000
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L. 1.500
per ogni 96 pagine successive	L. 1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 295.000
Abbonamento semestrale	L. 180.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189